

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dell'Economia

UFFICIO SPECIALE
per la chiusura delle liquidazioni
ufficio.chiusura.liquidazioni@certmail.regione.sicilia.it
us.chiusura.liquidazioni@regione.sicilia.it

Prot. n. 4692

del 16 dicembre 2022

OGGETTO: Relazione annuale sullo stato delle procedure di liquidazione di enti, aziende e società regionali in liquidazione ai sensi della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, articolo 4 comma 5, anno 2022.

Alla II Commissione legislativa
dell'Assemblea Regionale Siciliana
commissioneII@ars.sicilia.it
protocollo.ars@pcert.postecert.it

e p.c. Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana
Ufficio di Gabinetto
gabinetto.ars@pec.it
protocollo.ars@pcert.postecert.it

Presidente della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto
presidente@certmail.regione.sicilia.it

Assessore regionale dell'Economia
Ufficio di Gabinetto
assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it

In ossequio alla previsione della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, articolo 4 comma 5, si redige la relazione sullo stato delle procedure di liquidazione di ciascun ente, azienda e società in liquidazione di competenza dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni.

UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI

La costituzione presso l'Assessorato regionale dell'Economia dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni è stato previsto dall'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, comma 6-ter, aggiunto dall'art. 23, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5.

Detta norma ha trovato attuazione con D.A. n. 1 del 04 aprile 2014, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 85 del 26 marzo 2014.

Ai sensi del Decreto Presidenziale 21 dicembre 2015, n. 33 di attuazione dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e s.m.i., le funzioni e i compiti del Servizio 25 “Liquidazioni A.T.O., Enti ed Aziende regionali”, facente parte del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, sono stati trasferiti, a partire dal 1° luglio 2016, a questo Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni.

Successivamente, con l'art. 13, comma 6, della legge regionale 17.03.2016, n. 3, il predetto art. 56, comma 3, della l.r. n. 9/15, è stato modificato prevedendo l'istituzione di “*apposita struttura intermedia*”. Quindi, a seguito delle superiori disposizioni legislative, l'Assessorato regionale dell'Economia oggi si articola nelle seguenti Strutture di Massima Dimensione e Uffici Speciali: il Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro; Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito; Autorità Regionale per l'innovazione tecnologica; Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza; Ufficio Speciale Recupero Crediti derivanti da sentenze della Corte dei Conti; Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni, che ricomprende il Servizio “Liquidazioni ATO, Enti ed aziende regionali”.

Le competenze e le attività dell'Ufficio riguardano le Società in liquidazione e alcuni Enti ed Aziende in liquidazione. Per questi ultimi l'attribuzione delle competenze deriva da specifiche leggi di settore, ovvero dalla riorganizzazione dell'Amministrazione regionale di cui alla legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, oppure dal riordino dell'Assessorato dell'Economia di cui all'articolo 56 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 e successive modifiche ed integrazioni.

Si rappresenta per dovere d'ufficio, che a seguito della nomina avvenuta in data 20 gennaio 2022 della Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale Dott.ssa Rossa Signorino, a Capo di Gabinetto dell'Assessorato Famiglia, è stato nominato, con D.A. n. 9/2022, Dirigente ad Interim dell'Ufficio Speciale della Chiusura delle liquidazioni il Dott. Aurelio Scavone insediatosi in data 26 gennaio 2022. Con nota assessoriale, prot. n. 3239 del 28.04.2022, il dott. Aurelio Scavone è stato nominato, con decorrenza immediata, Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni dell'Assessorato regionale dell'Economia, nelle more della formalizzazione del relativo contratto individuale di lavoro; con nota prot. n. 1628 del 28.04.2022 il dott. Aurelio Scavone ha preso servizio presso l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni dell'Assessorato regionale dell'economia.

L'attività dell'Ufficio è stata ostacolata dalla carenza del personale, infatti non si è potuto procedere alla redazione ed all'invio della presente relazione entro il 30 giugno, la dotazione attuale è la seguente :

n. 1 Dirigente Responsabile dell'Ufficio n. 2 funzionari direttivi, n. 2 istruttori direttivi, n. 2 operatori (n. 2 personale SAS)..

Al fine di poter svolgere le numerose competenze attribuite all'Ufficio Speciale è stata più volte richiesta formulata proposta di aggiornamento dell'articolazione dell'Ufficio Speciale (prot. n. 562 del 5 marzo 2019 prot. n. 2844 del 27-10-2021 prot. n. 4687 del 16 dicembre 2022) richiedendo : n. 2 Servizi, n. 1 Area, con n. 1 Dirigente Responsabile dell'Ufficio, n. 3 Dirigenti, n.8 funzionari direttivi, n. 6 istruttori direttivi, n. 1 collaboratore, n. 1 operatore

Si elencano di seguito le Società gli Enti regionali in liquidazione attribuiti alle competenze dell'Ufficio Speciale.

- BIOSPHERA s.p.a. in liquidazione (53,12%);
- INFORAC s.r.l. In Liquidazione (100%);
- TERME DI ACIREALE s.p.a. in liquidazione (100%);
- TERME DI SCIACCA s.p.a. in liquidazione (100%);
- SICILIA PATRIMONIO IMMOBILIARE s.p.a. in liquidazione (75%).
- MEDITERRANEA HOLDING DI NAVIGAZIONE S.r.l. (30,33% esercitato diritto di recesso in data 22/12/2015);
- STRETTO DI MESSINA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (2,58%).
- C.A.P.E. - Regione siciliana SGR in Liquidazione (49%); cancellata dal registro delle imprese in data 10 settembre 2021)

- AZIENDE AUTONOME DELLE TERME DI SCIACCA ED ACIREALE
- AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (ARSEA).
- ENTE SVILUPPO E PROMOZIONE INDUSTRIALE (ESPI);
- ENTE MINERARIO SICILIANO;
- CONSORZI PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE (ASI) DELLE PROVINCE DI :
Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone, Messina, Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta , Gela.
- CONSORZI DI RIPOPOLAMENTO ITTICO IN LIQUIDAZIONE (l.r. n. 13 del 25/5/2022)
- AZIENDE AUTONOME SOGGIORNO E TURISMO di: Acireale, Agrigento, Caltagirone, Capo D'Orlando, Catania e Acicastello, Cefalù, Enna, Erice, Gela, Giardini Naxos, Isole Eolie, Messina, Milazzo, Nicolosi, Palermo e Monreale, Patti e Tindari, Piazza Armerina, Sciacca, Siracusa, Taormina
- ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI (EAS);

- ulteriori competenze riguardano :
- GESTIONE LIQUIDATORIA ATO RIFIUTI
- MULTISERVIZI IN LIQUIDAZIONE SPA

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE IN LIQUIDAZIONE

Si passa nel prosieguo all'esame delle singole società.

BIOSPHERA

Per quanto riguarda la società Biosphera, si rappresenta che nell'assemblea del 16 marzo 2021 sono stati approvati i bilanci degli esercizi finanziari dal 2012 al 2020. Il liquidatore della Società, Prof. Luca Pedullà, ha evidenziato che i valori dei bilanci sono stati estrapolati dalle scritture contabili ottenute, all'atto della nomina, dal precedente liquidatore, modificate esclusivamente tenendo conto dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio come previsto dall'OIC 29 " *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*".

Il risultato economico per l'esercizio 2020 evidenzia una perdita d'esercizio di € 38.729.

Il liquidatore nella relazione sulla gestione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, riferisce che il credito vantato dalla società Biosphera nei confronti dell'Assessorato al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, ed i contenziosi che ne derivano, espongono la società a rischi ed incertezze sull'aspetto finanziario e conseguentemente ritardano la chiusura della liquidazione. E' stato necessario ridurre il patrimonio netto della società per € 829.521, importo pari alla valutazione della quote di proprietà del socio ITALIA LAVORO SPA che ha esercitato diritto di recesso.

E' stata all'uopo istituita una apposita riserva per azioni proprie in portafoglio per un ammontare pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo di bilancio. Tale riserva sarà mantenuta fino al trasferimento o annullamento delle azioni.

Sono in corso di svolgimento appositi tavoli tecnici per la conciliazione dei rapporti di credito/debito, tra la Società Biosphera ed il Dipartimento Ambiente. Corre l'obbligo rappresentare che in data 8 aprile 2021 è stata indetta una riunione presso l'Assessorato regionale Economia, nell'ambito della quale è stato concordato che l'Assessorato Territorio avrebbe proposto il proprio orientamento nel merito delle somme vantate dalla società. Con posta certificata dell'8 giugno 2021 il liquidatore Biosphera, comunica ai componenti del tavolo tecnico l'omissione da parte dell'Assessorato Territorio che ad oggi non ha formulato alcuna proposta. non è stato predisposto il bilancio 2021 sollecitato dello Scrivente con nota prot. n. 3089 del 1 settembre 2022.

INFORAC

La società Inforac s.r.l. in liquidazione ha incorporato, a seguito di fusione, le seguenti società:

Sicilia & ricerca s.p.a. con atto notarile dell'11/3/2016, registrato il 18/3/2016, n.59044;

SIACE s.p.a con atto notarile del 13/12/2016, registrato il 16/12/2016, n.54363.

Il bilancio 2020 della Società Inforac, è stato ancora approvato nell'assemblea del 22 marzo 2022, chiude con una perdita d'esercizio pari a € 49.649, che viene riportato a nuovo. Il Bilancio 2021 non è ancora stato predisposto ed è stato sollecitato dalla Scrivente con nota prot. n. 3087 del 1/9/2022.

Le principali criticità legate alla difficile chiusura in bonis della liquidazione sono ravvisabili in mancati incassi, contestazioni e/o diffide mosse da Enti e Dipartimenti regionali.

SOCIETA' TERME DI ACIREALE SPA IN LIQUIDAZIONE

La Società Terme di Acireale SpA si trova in stato di liquidazione a seguito dell'emanazione dell'art. 21 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, che ha posto in liquidazione anche la Società Terme di Sciacca S.p.A.

Gli attuali liquidatori sono stati designati in sede di assemblea straordinaria del 6 agosto 2019 e durano in carica per tre esercizi.

In occasione dell'assemblea del 18 maggio 2022 è stato approvato il bilancio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2021 che riporta una perdita d'esercizio pari a € 303.446 che aggiunta a quelle sofferte negli esercizi precedenti e agli ulteriori adeguamenti dei valori dei conti, compresi nel conto "rettifiche di liquidazione", determinano la riduzione del Patrimonio Netto ad un valore negativo di - € 2.783.213,00.

Si riporta lo stato della liquidazione rappresentato dai commissari Liquidatori, che evidenziano la necessità di definire la valorizzazione dell'usufrutto, al fine di consentire la chiusura del debito nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica, relativo a personale fornito negli anni con la formula del comando.

Le attività residuali, atte a portare a termine la liquidazione, sono le seguenti:

Chiusura del debito nei confronti del Comune di Acireale per imposte locali, accumulate nei vari anni, per l'importo complessivo di euro 2.793.866,00. Sono già state avviate le procedure di accordo transattivo che prevedono il saldo del debito, attraverso la cessione allo stesso ente locale, del bene "Ex Stabilimento Pozzillo". Tale attività si potrebbe concludere entro il 31/12/2022;

Chiusura del debito nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica della Regione Siciliana (socio unico), relativo alla restituzione delle somme per il personale regionale, utilizzato presso la Terme di Acireale S.p.a. in liquidazione, con la formula del comando. Come anticipato in premessa, la società dispone dei beni indisponibili (di proprietà della Regione Siciliana) conferiti nel capitale sociale con la formula dell'usufrutto trentennale, valorizzato nel 2005 per euro 10.469.618. A parere dei sottoscritti il periodo residuale dell'usufrutto pari a tredici anni determina un valore pari ad euro 4.536.834,90. Queste ultime somme, se rese disponibili da parte della Regione Siciliana come pagamento per l'anticipata restituzione dell'usufrutto, consentirebbero la completa chiusura delle attività liquidatorie. Tempistica non dipendente dalla volontà dei liquidatori;

Controversie in corso Vs Aci Nuoto S.r.l 8807/2017 R.G.–Studio Legale Motta&Scuderi. La controversia attiene alla richiesta risarcitoria da parte della società Aci Nuoto S.r.l. per mancato rispetto degli accordi per l'utilizzo delle piscine presenti all'interno del parco. Con sentenza del 01/03/2021 il tribunale di Catania V sezione Civile, accogliendo le memorie presentate dalla Società Terme di Acireale s.p.a. ha disposto di ritenere: "risolto il contratto di comodato del maggio 2008 e condanna Acinuoto srl al pagamento, in favore di Terme di Acireale spa, della somma di €. 56.884,31 oltre gli interessi al tasso legale a far data dal 17 maggio 2010 sino al soddisfo. Rigetia, nel resto, le domande riconvenzionali ed anche le domande proposte da Acinuoto srl. Condanna

Acinuoto srl alla refusione, in favore di Terme di Acireale spa, delle spese processuali che si liquidano in €. 6.888,00, oltre iva, cpa e spese generali”. La società Acinuoto S.r.l. a promosso appello con prossima udienza fissata al 26/09/2022. Altra controversia con Acinuoto S.r.l. riguarda la mancata restituzione bonaria dei beni, con tentativo di conciliazione fissato per il 02/05/2022; IV. Controversia in corso Vs Peluso Salvatore, Claudio Angiolucci, Giacomo Spada, Franco Buscemi e Salvatore Maugeri. La controversia in corso ha esaurito il primo grado di giudizio con sentenza di condanna nei confronti dei su indicati attori nella qualità di ex componenti del consiglio di amministrazione della società. In atto gli stessi hanno proposto ricorso in appello per il quale l’odierna gestione della spa si è regolarmente costituita estendendo l’incarico allo Studio Legale Motta&Scuderi. La prossima udienza è fissata per il 23/06/2023.

Il Collegio dei Liquidatori conclude la relazione affermando che non potrà per il momento elaborare una ipotesi di chiusura della liquidazione..

SOCIETA' TERME DI SCIACCA SPA IN LIQUIDAZIONE

La Società Terme di Sciacca SpA si trova in stato di liquidazione a seguito dell’emanazione dell’art. 21 della legge 12.05.2010 n. 11.

Sulla base del dettato dell’art. 2, della legge regionale 29 settembre 2016 n. 20, che concede, alla Regione, l’autorizzazione all’acquisto dei beni immobili e dei diritti reali su beni immobili di proprietà delle società Terme di Sciacca SpA, e Terme di Acireale SpA, entrambe in liquidazione, al fine di portare progressivamente ad unità i complessi termali di Sciacca e Acireale, la procedura di liquidazione della società terme di Sciacca SpA ha subito una notevole accelerazione.

La Giunta regionale ha infatti approvato, con Deliberazione n. 206 del 18.05.2017, il progetto di liquidazione e con atto pubblico del 13 settembre 2017, si è definito il passaggio in totale proprietà della Regione Siciliana della gran parte dei beni sino ad allora in usufrutto o in proprietà della Società Terme di Sciacca s.p.a. in liquidazione.

In particolare, la Regione Siciliana -Assessorato Bilancio e Finanze, Dipartimento Finanze e Credito –ha acquistato, le “Piscine Molinelli”, per un importo pari ad euro 3.000.000,00, operazione che ha consentito il pagamento di gran parte dei creditori sociali.; e’ stato restituito alla Regione Siciliana il diritto di usufrutto residuale delle “Antiche Terme Selinuntine”, del “Parco Termale” e degli immobili in esse allocati (~~Stabilimento Nuove Terme, Convento San Francesco e Grand Hotel delle Terme~~), nonché la proprietà delle “Piscine Parco”, per un valore complessivo di euro 5.899.902,00, importo che è servito a compensare, in parte, il debito della Società nei confronti della Regione siciliana ammontante ad euro 5.989.382,00.

La Società intenderebbe trasferire alla Regione, ai sensi della predetta legge, il diritto di usufrutto residuale del “Grande Albergo” sito sul monte San Calogero e la proprietà del “Piccolo Albergo” anch’esso sito sul Monte San Calogero ma gli immobili di che trattasi sono privi di impianto fognario, per cui non sembra sia percorribile l’ipotesi di acquisto da parte della Regione a meno di diverso avviso da parte dei Dipartimenti competenti.

Preoccupazione particolare desta lo stato dei beni del complesso termale a seguito della prolungata inattività.

Con nota prot. n. 17 del 31 gennaio 2022 il Liquidatore comunica che in pari data, dopo numerosi avvisi d'asta andati deserti, è stata aggiudicata, in via provvisoria, ha avviato infruttuosamente due tentativi di vendita mediante pubblicazione bando di gare, andate deserte la vendita del centro Direzionale ex Motel Agip alla Società Tao Turismo S.r.l..

Il liquidatore, al fine di vendere l'immobile denominato "Piccolo Albergo San Calogero", il cui valore è stato stimato dall'Agenzia del territorio di Agrigento, ha ad effettuare tutte le procedure relative alla vendita, due bandi di gara, entrambe andate deserte.

Il bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2021, approvato nell'assemblea dei soci del 9 maggio 2022, espone un risultato negativo pari ad euro 284.734,00, sulla perdita d'esercizio hanno inciso in modo particolare, le spese per il personale in comando le spese per le competenze degli organi amministrativi e di controllo, i servizi legali e contabili e le e le imposte e le tasse locali (IMU –TASI).

Al fine di raggiungere la completa ricongiunzione tra la proprietà e l'usufrutto, sono stati predisposti due emendamenti che però non hanno trovato accoglimento nelle legge di stabilità regionale n. 13/2022

SICILIA PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

In relazione alla Società Sicilia Patrimonio Immobiliare in liquidazione si ritiene di rappresentare l'attività svolta dallo Scrivente nell'ultimo periodo che potrebbe portare ad una chiusura in bonis della società in liquidazione.

Con posta certificata del 24 dicembre 2021, il presidente della Partners Sicily Properties Società Consortile a responsabilità limitata (PSP), Dott.ssa Marisa Greco, n.q. di socio di minoranza (25%) della società Sicilia Patrimonio Immobiliare s.p.a., ha inviato la nota prot. n. 1161 del 23 dicembre 2021 relativa ad una proposta che potrebbe portare ad una chiusura in bonis della società in liquidazione. Il socio privato (PSP) propone l'accettazione della transazione da parte del socio Regione Siciliana, di rinunciare agli atti ed alle azioni promosse nei confronti della Regione Siciliana nei giudizi pendenti sui contenziosi tra PSP e Regione Siciliana; manifesta inoltre la propria disponibilità a dare il proprio assenso affinché SPI rinunci agli atti ed alle azioni relativi al contenzioso in essere tra la società e la Regione Siciliana. In merito lo Scrivente Ufficio, ritenendo che la proposta potrebbe essere una soluzione per chiudere la società, ha richiesto con nota prot. n. 447 del 7 febbraio 2022 parere all'Avvocatura dello Stato a firma dell'Assessore all'Economia. L'Avvocatura Distrettuale dello Stato con note prot. n. 20615 e prot. n. 20620 a del 28 febbraio 2022, pur esprimendo giudizio positivo e favorevole in merito alla proposta per l'Amministrazione regionale, ha richiesto di acquisire maggiori informazioni su alcuni procedimenti, lo Scrivente con nota prot. n. 942 del 14 marzo 2022 a firma dell'Assessore all'Economia, ha fornito i chiarimenti e trasmesso la documentazione richiesta. L'Avvocatura Distrettuale dello Stato con prot. n. 34231 del 4 aprile 2022, esprime in merito il seguente parere: " Si fa seguito alla pregressa corrispondenza per rappresentare quanto appresso. Dopo aver valutato anche l'ulteriore documentazione inoltrata dall'Ufficio in indirizzo e prendendo atto delle osservazioni spiegate dalla Consorella Avvocatura Generale in relazione al giudizio pendente ante la Suprema Corte di Cassazione, si ritiene che nulla osti all'accettazione della proposta di liquidazione in bonis della Società Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.a., nei termini e con le modalità prospettate."

La Dott.ssa Marisa Greco, presidente della Partners Sicily Properties Società Consortile a responsabilità limitata (PSP), n.q. di socio di minoranza (25%) della società Sicilia Patrimonio Immobiliare s.p.a., ha inviato bozza dell'atto di transazione, richiedendo di conoscere la data entro cui sottoscriverla.

Con nota prot. n. 1695 del 4 maggio 2022 è stato richiesto l'avviso dell'Avvocatura, sulla bozza di atto transattivo, trasmessa dal socio PSP. L'Assessore per l'Economia ha sollecitato l'Avvocatura al riscontro con nota prot. n. 2248 del 20 giugno 2022.

Si ritiene opportuno rappresentare anche quanto avvenuto in data successiva al 30 giugno 2022.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato con parere prot. n. 70454 del 22/7/2022 (Cons. 791/2022 – Avv. Loretta Palazzolo) a seguito della sopravvenienza dei provvedimenti giudiziari favorevoli nei riguardi dell'Amministrazione regionale, ha avvertito lo Scrivente a non accettare la proposta transattiva relativa alla rinuncia delle azioni sul contenzioso contro Regione Siciliana, ritenendola non più rispondente ai principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Decisione comunicata alla Società Sicilia Patrimonio Immobiliare SPA ed al Socio Privato PSP, con nota prot. n. 2807 del 28/7/2022.

Con nota prot. n. 3066 del 30 agosto 2022 lo Scrivente ha richiesto al Dipartimento Finanze di avere informazioni circa il recupero del credito di cui alla nota prot. n. 23897 del 23/12/2021 del Dipartimento Finanze avente per oggetto: "*Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6045/2021 della Corte di Appello di Roma Sezione Terza Civile, depositata il 17/09/2021, di riforma del lodo arbitrale n. 79/2013 Spres. Basilavecchia – a latere Terracciano e Vicari) PSP Scarl c/Regione Siciliana – intimazione di pagamento alla Partners Sicily Properties Società consortile srl . Comunicazione avvio procedimento*". Il Dipartimento Finanze e Credito con nota prot. n. 30479 del 23 settembre 2022 ha informato lo scrivente dell'avvio del procedimento nei confronti delle PSP.

A seguito della mancata transazione con il socio privato, il liquidatore di SPI Dott. Fabrizio Escheri ha convocato l'assemblea dei soci per il 19 settembre 2022 con il seguente odg: "Aggiornamento su ipotesi transattiva intercorrente tra la Regione Siciliana e la Partners Sicily Properties s.c.a.r.l. e delibere conseguenti". Ha riproposto, al fine di una chiusura in bonis della liquidazione, al socio Regione di accettare la cessione del credito potenziale derivante dal contenzioso in essere tra la SPI e la Regione Siciliana. Potrebbe infatti il liquidatore cedere alla Regione il 75% del potenziale credito derivante dal contenzioso (stimato in circa 16Meuro) e al socio privato PSP il restante 25% (effettuando così una cessione proporzionale al valore della partecipazione di ogni socio), proposta già presentata a suo tempo, con posta certificata del 26 ottobre 2021. Lo Scrivente Ufficio, considerata che potrebbe essere una soluzione per chiudere la società ha richiesto, a firma dell'Assessore per l'economia con nota prot. n. 3099 del 2 settembre 2022, parere all'Avvocatura dello Stato, parere che a suo tempo era già stato richiesto con nota prot. n. 2883 del 28 ottobre 2021, senza esiti.

In attesa di tale parere il liquidatore, ha comunque, inviato nota di convocazione per il 12 ottobre 2022. L'assemblea è stata rinviata al 15 dicembre 2022, lo Scrivente Ufficio ha inoltrato note di sollecito all'Avvocatura distrettuale dello Stato (prot. n. 4054 del 3 novembre e prot. n. 4459 del 1 dicembre 2022). Non avendo ancora ricevuto l'autorevole parere dell'Avvocatura, l'assemblea è stata ulteriormente rinviata a data da stabilire.

MEDITERRANEA HOLDING SRL

In ordine allo status di socio della Regione Siciliana nella società di che trattasi, si rappresenta in seguito al diritto di recesso più volte manifestato dalla Regione Siciliana, la stessa ha perso i diritti legati al possesso delle azioni.

E' in corso un procedimento legato alla statuizione del valore della quota del socio Regione receduto .

Il Consiglio di Sorveglianza ed il Revisore hanno determinato il valore della liquidazione in € 1.228.303,00; questa Amministrazione ha affidato alla società E.Y. s.p.a. la verifica della congruità del valore della liquidazione delle azioni possedute.

In data 29 maggio 2019 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha trasmesso la sentenza n. 2527/2019 che ha rigettato il ricorso della Mediterranea Holding s.r.l. in liquidazione, avverso precedente ingiunzione di pagamento dell'Amministrazione in seguito ad un aumento di capitale trasformato, dopo che la Regione aveva effettuato il versamento della sua quota, da inscindibile a scindibile e, come tale, contestato dalla Regione.

Lo Scrivente Ufficio ha effettuato l'iscrizione a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate per il recupero del credito vantato pari ad € 2.300.000,00 più rivalutazioni ed interessi.

La società Mediterranea Holding SPA in liquidazione ha presentato atto di citazione in opposizione alla cartella di pagamento n. 071 2019 01292317 81000 ex art. 615, primo comma, e 617, primo comma, c.p.c. con richiesta di sospensione presso il Tribunale di Napoli, l'udienza è stata fissata per il 16 marzo 2020; il Tribunale di Napoli ha rigettato l'avversa istanza di sospensione e rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31 gennaio 2023.

Considerata la recente sentenza, resta valida la cartella ai fini del recupero delle somme.

STRETTO DI MESSINA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

In seno all'Assemblea ordinaria dei soci del 7 aprile 2021, è stato approvato il bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2021.

Particolare rilievo assume sulla liquidazione della Società il contenzioso Eurolink n. 22386/2019 del Tribunale di Roma, contro la Società Stretto di Messina, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativo alla mancata realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. L'udienza di prima comparizione nel giudizio di appello promosso dal Contraente Generale Eurolink prevista per il 7 aprile 2020 è stata rinviata a causa de l'emergenza sanitaria da Covid-19, l'udienza per la precisazione delle conclusioni è stata fissata per il giorno 8 marzo 2022.

L'udienza di prosecuzione del giudizio Parsons presso il Tribunale di Roma si è tenuta in data 21 dicembre 2020 in modalità esclusivamente cartolare, senza la presenza delle parti, a causa dell'emergenza sanitaria. A tale udienza la causa è stata trattenuta in riserva. Con provvedimento del 31 gennaio 2022, il Giudice ha sciolto la riserva assunta e - ritenuta la causa matura per la decisione - ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni al giorno 4 aprile 2022. Pertanto la chiusura della procedura di liquidazione è condizionata dalla durata e dall'esito del complesso ed articolato contenzioso, ad oggi non prevedibile.

CAPE REGIONE SICILIANA SGR

La società Cape Regione Siciliana SGR SpA in liquidazione è stata cancellata dal registro delle imprese in data 10 settembre 2021.

Con assemblea del 29 luglio 2021 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione al 31 maggio 2021 ed il relativo piano di riparto della società Cape Regione Siciliana SGR SpA in liquidazione; in data 10 settembre 2021 è stata cancellata dal registro delle imprese. Con DD. n. 85/US del 2 dicembre 2021 è stata accertata, riscossa e versata la somma di euro 16.843,00 relativa alla prima parte della quota di pertinenza della Regione del Riparto finale di liquidazione. La successiva parte, pari ad € 8.057 sarà versata entro il 30 aprile 2022, condizionatamente al rimborso del credito IVA risultante dal Bilancio da parte dell'Agenzia delle Entrate previa presentazione, della dichiarazione IVA 2022.

Con nota prot. n.2597 dell'11 luglio 2022 sono state chieste notizie circa il versamento della successiva parte, pari ad € 8.057.

Quest'ultima quota come da indicazioni della nota CAPE prot. n. 25 del 21 ottobre 2021, doveva essere versata entro il 30 aprile 2022, condizionatamente al rimborso del credito IVA risultante dal Bilancio da parte dell'Agenzia delle Entrate previa presentazione, della dichiarazione IVA 2022.

Il liquidatore con nota del 18 luglio 2022 comunica che la richiesta di rimborso del credito IVA anno 2021 per complessivi Euro 16.442,00 è stata presentata all'Agenzia delle Entrate in data 21 aprile 2022 la quale non ha dato comunicazione in merito alle tempistiche di rimborso.

SERVIZIO ATO, ENTI ED AZIENDE REGIONALI IN LIQUIDAZIONE COMPETENZE

In attuazione dell'articolo 56 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, le funzioni e compiti del Servizio "Liquidazioni A.T.O., enti ed aziende regionali" sono incardinate presso l'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni, con funzioni di controllo e vigilanza, oltre che di liquidazione, di Enti regionali, come previsto da specifiche leggi di settore.

In ordine all'attività di controllo sugli Enti in liquidazione, la stessa non si limita ad un mero adempimento tecnico-contabile, ma l'Ufficio si adopera per fornire assistenza e consulenza agli Enti direttamente vigilati.

Al Servizio è attribuita, altresì, la gestione dell'assegno di cui al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 16/2017, a sostegno dei trattamenti pensionistici inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS di tutti i dipendenti degli enti regionali in liquidazione.

Inoltre il Servizio ha avuto assegnata la gestione del capitolo relativo alla garanzia solidale della Regione per i debiti di Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione nei confronti di SicilAcque Spa.

Di seguito per materia le principali competenze del Servizio.

**AZIENDE AUTONOME DELLE TERME DI SCIACCA E
TERME DI ACIREALE IN LIQUIDAZIONE
(internalizzate)**

Primariamente si rappresenta che la liquidazione degli Enti è affidata allo scrivente Ufficio, senza dunque che la stessa comporti costi in termini di oneri per il liquidatore.

**AZIENDE AUTONOME DELLE TERME DI SCIACCA ED ACIREALE
IN LIQUIDAZIONE**

L'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n.11 ha posto in liquidazione le Aziende autonome delle Terme di Sciacca e di Acireale disponendo che le partecipazioni azionarie detenute dalle stesse Aziende nelle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. fossero cedute a favore della Regione Siciliana entro il 31/12/2009, nell'ambito dei diritti corporativi di cui all'art. 23, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n.10.

La Giunta regionale con delibera n. 485/2005 aveva reso operativa la trasformazione in S.p.A., prevista dalla legge regionale 10/1999, autorizzando le Aziende a costituire due nuove società per azioni. Pertanto le Aziende autonome hanno conferito alle società l'intero patrimonio aziendale e le autorizzazioni e concessioni operative connesse allo svolgimento delle attività nonché i crediti ed i debiti, mentre la Regione ha conferito alle società il diritto di usufrutto trentennale sui beni demaniali già in uso alle stesse Aziende autonome.

In ordine al personale delle due Aziende autonome, l'art.119 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17 ha stabilito che il personale di ruolo delle Aziende autonome confluisse in un ruolo speciale ad esaurimento della Regione. La cessione delle azioni detenute dalle due Aziende Autonome delle Terme nelle due rispettive Società per Azioni è stata operata in data 7 luglio 2012 a seguito della nomina di due commissari ad acta.

Da ultimo, ad opera dell'art. 4 della L.R. 9 maggio 2017 n. 8, è stata affidata allo scrivente Ufficio speciale la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere:

“1. In armonia con i principi e i criteri stabiliti dall'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, per gli enti soppressi e messi in liquidazione la Regione non risponde delle passività eccedenti l'attivo della singola liquidazione (...). 3. Per gli enti la cui liquidazione sia curata dall'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, la rappresentanza anche in giudizio spetta all'Ufficio medesimo che si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono gli altri uffici della Regione. Per le liquidazioni di cui al presente comma, l'Assessore regionale per l'economia può nominare un commissario liquidatore che non abbia svolto alcuna funzione precedentemente nell'ente stesso. 4. Al fine di pervenire alla soppressione delle Aziende autonome Terme Acireale e Sciacca ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 11 nonché dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere è affidata all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni”.

Con Decreti Assessoriali n. 24 del 18/4/2018, pubblicato in GURS n.21 dell'11/05/2018, e n. 26 del 3/05/2018, pubblicato in GURS n. 23 del 23/05/2018, ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, della l.r. n.8 del 9 maggio 2017 la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere è affida-

ta all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, che è onerato di tutti gli adempimenti consequenziali.

Contenzioso in atto

Al fine di pervenire alla soppressione delle due Aziende, poste in liquidazione ai sensi della legge regionale n. 11/2007, è stato previsto con decreto assessoriale n. 26 del 03.05.2018 - in attuazione della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, art. 4, comma 4 – l'affidamento a questo Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni delle operazioni di liquidazioni delle suddette aziende.

Inoltre, per effetto della superiore decretazione, questo Ufficio assume la rappresentanza legale delle aziende curandone tutti gli adempimenti consequenziali e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e modalità con le quali se ne avvalgono gli altri uffici regionali.

Ciò premesso, quanto all'Azienda di Acireale, tutti i vari ricorsi promossi da ex dipendenti di tale azienda al fine di ottenere il riconoscimento di mansioni superiori e l'equo indennizzo sono stati rigettati in primo grado.

Quanto all'Azienda di Sciacca, il contenzioso pendente è quello contro l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

Tale contenzioso origina da un atto d'ingiunzione formulato ai sensi e per gli effetti di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con cui il Dirigente Generale *pro tempore* del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica (d.d.g. n. 1642 del 03.04.2012, notificato a mezzo del servizio postale in data 06.04.2012) ha ingiunto all'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca, entro il termine di trenta giorni dalla superiore data di notifica, il pagamento della somma di € 1.870.600,95, quale accantonamento, a titolo di tfr, per il personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento della Regione siciliana, oltre interessi maturati sino al soddisfo.

Questo ufficio ha impugnato la sentenza n. 2403/2019 del Tribunale di Palermo che ha condannato l'Azienda al pagamento delle spese processuali in favore del Dipartimento della funzione pubblica.

Con sentenza n. 1383/2022, la Corte di Appello di Palermo ha accolto il proposto gravame e, in riforma della sentenza resa in prime cure, ha condannato l'assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica alla spese processuali in favore dell'Azienda.

ARSEA -Agenzia Regionale per le erogazioni in Agricoltura in liquidazione (internalizzata)

Primariamente si rappresenta che la liquidazione dell'Ente è affidata allo scrivente Ufficio, senza dunque che la stessa comporti costi in termini di oneri per il liquidatore.

L'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura -A.R.S.E.A-è stata istituita con l'art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006 n. 14 per svolgere funzioni strumentali rispetto a competenze dell'Assessorato regionale per le risorse agricole ed alimentari, che originariamente esercitava anche la vigilanza.

Con l'art. 18 della l.r. n. 25/2011, le funzioni di vigilanza relativamente al controllo di legittimità e di merito sugli atti fondamentali dell'Agenzia sono state attribuite all'Assessorato all'Economia, rimanendo in capo all'Assessorato all'Agricoltura i poteri di indirizzo e in capo al Presidente della Regione la competenza per la nomina del direttore, rappresentante legale.

Attualmente, in capo alla liquidazione di ARSEA residuano solo i contenziosi.

Contenzioso in atto

L'Ufficio Speciale ai sensi della legge regionale 09.05.2017, n. 8, art. 4, ha assunto la rappresentanza legale di A.R.S.E.A. (posta in liquidazione ai sensi della legge regionale n. 9/2015, art. 40) e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono gli altri uffici della Regione siciliana e che, con decreto dell'Assessore per l'economia pro tempore, n. 43 del 22 maggio 2018 (in GURS n. 26 del 15.06.2018), ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, della predetta l.r. n. 8/2017, la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere è affidata all'Ufficio speciale, che è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali.

Permesso ciò, sono pendenti i ricorsi promossi dal dott. Claudio Raciti e dal dott. Ugo Maltese.

Quanto a Raciti, questo Ufficio, con decreto n. 46 del 13.09.2019, ha provveduto, per conto dell'A.R.S.E.A., ad eseguire la sentenza n. 1408/2019 del 27.03.2019 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, mediante il pagamento in favore di Raciti Claudio della somma di euro 240.521,13, a titolo di emolumenti allo stesso dovuti per il periodo dal 17.05.2012 all'11.02.2015, quale Direttore della predetta Agenzia, oltre la somma di euro 6.566,04 per spese processuali e accessori e con riserva di liquidare gli interessi, ex art. 22 della legge n. 724/1994, a seguito di opportuna verifica del relativo computo.

Quanto sopra a seguito di note, prot. n. 24861 del 24.05.2019 e prot. n. 29361 del 17.06.2019, del Dipartimento regionale dell'agricoltura che, nel rappresentare di non disporre di alcun capitolo di spesa per il pagamento di quanto dovuto in favore del ricorrente, ha invitato questo ufficio speciale, al fine di non aggravare ulteriormente la posizione debitoria dell'amministrazione regionale, alla immediata liquidazione in toto, impegnandosi ad attivare la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio per la quota parte di competenza.

Avverso tale sentenza il Raciti ha proposto appello per il riconoscimento, in via risarcitoria, dell'ulteriore importo di euro 2.255.263,32.

In merito a tale pretesa risarcitoria del Raciti (di cui al ricorso riunito n. 2439/16 r.g.), va detto che, dalla documentazione rinvenuta presso la sede di Catania, si ha conferma di quanto già rilevato all'epoca in cui questo ufficio svolgeva le funzioni di vigilanza sull'Agenzia e, cioè, che il Raciti non ha svolto una mole di funzioni tali da giustificare una richiesta di risarcimento così esosa.

Si tenga conto, inoltre, che l'assenza di un contratto formalizzato ha impedito all'Assessore regionale all'agricoltura pro tempore di assegnare al Direttore obiettivi e valutarne l'operato.

Infatti, risulta che il contratto di lavoro del Raciti, accessivo all'incarico di Direttore dell'Agenzia, non era stato regolarmente vistato e registrato dalla coesistente Ragioneria.

Si aggiunga che il Raciti non ha mai gestito risorse finanziarie essendosi servito di locali, attrezzature informatiche e personale messi a disposizione dalla Regione siciliana.

Ma, ancora, non risultano atti comprovanti un rapporto di servizio presso la pubblica amministrazione tali da configurarne l'esclusività del rapporto di lavoro, la sussistenza di cause di incompatibilità, l'attestazione delle presenze, un rapporto di lavoro avente natura subordinata e quant'altro elemento previsto dalla normativa vigente in materia di contratti di dirigenti di enti pubblici regionali.

Con sentenza n. 817/2020 la Corte di Appello di Catania, Sez. Lavoro, ha respinto l'appello condannando il Raciti a pagare all'Assessorato agricoltura le spese processuali liquidate in euro 14.897,00.

Quanto a Maltese, con ricorso depositato in data 17.03.2015 il dott. Maltese Ugo ha adito il Tribunale di Palermo, in funzione di gdl (procedimento n. 2971/2015 r.g. lav.), affinché condannasse questa Amministrazione, in solido con l'Assessorato regionale alle risorse agricole ed alimentari, al pagamento della somma complessiva di € 467.271,04 a titolo di retribuzioni fondamentali ed accessorie maturate dal 02.07.2009 al 31.05.2012, nonché al pagamento delle spese processuali.

In primo grado questo ufficio, costituitosi personalmente, ha eccepito l'inesistenza, agli atti dello scrivente, del decreto di nomina (D.P. n. 543/2009), e dell'approvazione del contratto (D.A. n. 73/Gab/2010), e del contratto medesimo, e ciò proprio in quanto, prima dell'entrata in vigore della predetta l.r. n. 25/2011, tutte le attività amministrative erano in capo al Dipartimento regionale dell'agricoltura.

Il medesimo odierno appellante ha, inoltre, proditoriamente proposto identica domanda giudiziale in data 19.04.2017 con ricorso promosso dinanzi il Tribunale di Catania (iscritto al n. 4186/r.g. lav.), ma che ha dovuto in seguito abbandonare l'Avvocatura eccepito e documentato in giudizio l'esistenza di altro contenzioso preventivamente incoato dinanzi al Tribunale del capoluogo.

Nel mentre, il predetto appellante, in data 08.06.2018, tramite il proprio difensore, avv. Fabio Maltese, aveva avanzato allo scrivente Ufficio speciale una proposta transattiva consistente nella rinuncia del secondo giudizio pendente dinanzi al Tribunale etneo, nella rinuncia alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali e ad una frazione del credito nominale da definire di comune accordo.

Pertanto, lo scrivente, con nota prot. n. 2091 del 13.07.2018, inoltrava ad entrambe le Avvocature di Palermo e di Catania detta proposta transattiva (insieme a quella formulata in data 07.05.2018, nell'interesse del dott. Claudio Raciti, dall'avv. Fabrizio Calvo), chiedendone il parere.

Ad avviso dell'Avvocatura di Catania - che rilevava preclusiva, ai fini della valutazione di tale proposta, la circostanza secondo cui l'odierno appellante aveva proposto identica domanda giudiziale a due diversi tribunali, venendo con ciò meno al dovere di lealtà e probità delle parti nel processo (art. 88 c.p.c.), senza farne cenno alcuno né nel secondo ricorso né tantomeno nella stessa proposta transattiva - il Tribunale di Catania avrebbe dovuto dichiarare la litispendenza e disporre, ex art. 309 c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo.

Ed in effetti, all'udienza del 16.05.2019, la causa è stata cancellata dal ruolo, ex art. 309 c.p.c., ed è stata dichiarata l'estinzione del processo, come appreso da distrettuale prot. n. 34174 del 28.05.2019 pervenuta dalla predetta Avvocatura etnea.

Con sentenza, n. 4015 del 13.11.2019, del Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, mai giunta a conoscenza di questo ufficio, veniva rigettata la richiesta del Maltese il quale proponeva appello pendente dinanzi la Corte di Appello di Palermo che ha fissato l'udienza di discussione per la data del 7 aprile 2022.

Con sentenza n. 819/2022 del 14.07.22 la Corte di Appello di Palermo, Sezione Lavoro, nel confermare la sentenza n. 4015/2019 del Tribunale di Palermo, ha rigettato il gravame proposto da controparte.

ESPI ED EMS IN LIQUIDAZIONE

Normativa di riferimento

Legge regionale 20 gennaio 1999 n. 5: soppressione e conseguente liquidazione dell'Ente Siciliano per la Promozione Industriale (E.S.P.I.), dell'Azienda Asfalti Siciliani (AZ.A.SI.) e dell'Ente Minerario Siciliano (E.M.S.);

Art. 77, comma 1 L.R. n. 6/2001: le risorse derivanti dai saldi attivi dei bilanci finalidi liquidazione dell'Ente Siciliano per la Promozione Industriale (E.S.P.I.), dell'Azienda Asfalti

Siciliani (AZ.A.SI.) e dell'Ente Minerario Siciliano (E.M.S.) sono versate in entrata al Bilancio della Regione Siciliana;

Art. 68 della L.R. n. 6/2003, acquisizione al patrimonio della Regione dei beni immobili residui invenduti di proprietà delle società partecipate da EMS e da ESPI in liquidazione;

L'art. 59 l.r. n.9 del 15 maggio 2013, rubricato "Accelerazione procedimenti di liquidazione di ESPI ed EMS" prevede:

1. Al fine di agevolare la chiusura della liquidazione di ESPI ed EMS la Regione è autorizzata ad intervenire nei giudizi nei quali siano parte ESPI ed EMS in liquidazione, assumendo su di sé la causa e chiedendo l'estromissione degli enti dalgiudizio.

2. A seguito della estromissione degli enti dai giudizi, il Commissario liquidatore trasferisce al bilancio della Regione le corrispondenti somme a valere sull'importo dei Fondi rischi, come appostate nei bilanci degli enti, valutate in 21.000 migliaia di euro, destinate alla copertura dei relativi oneri posti a carico dell'amministrazione regionale.

3. Entro i centoventi giorni successivi alla intervenuta estromissione, rispettivamente di ESPI ed EMS da tutti i giudizi di cui siano parte, il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'ente ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

Espi –Ente Siciliano per la Promozione Industriale in liquidazione

A seguito della delibera di giunta 391/2018, è stata ceduta alla Regione Siciliana la partecipazione detenuta da ESPI nella RESAIS S.p.A con corrispondente riduzione del Fondo di Dotazione.

Nel corso del 2022 sono state adottate dall'Ente n. 8 delibere, esaminate nel rispetto dei termini .

E' stato presentato ed approvato il Bilancio intermedio di liquidazione ESPI al 31. 12. 2021, che chiude con un utile pari ad € € 4.671,00., derivante principalmente dall'adeguamento del Fondo altri Rischi, destinato a confluire nel capitale netto di liquidazione, come già avvenuto per i risultati dei precedenti esercizi

La chiusura della liquidazione dell'ESPI è stata ostacolata dalla presenta del Contenzioso Cangelosi Rosalia ed altri eredi Pinelli contro ESPI l'udienza del 20 gennaio 2020 è stata richiesta l'estromissione dal giudizio ai sensi dell'art. 59 della l.r. n. 9/2013, la causa è stata rinviata al 19/5/2021. In merito l'Ufficio Speciale per la Chiusura della liquidazione ha predisposto proposta normativa che prevedeva un accantonamento vincolato, al fine di consentire la definizione delle procedure di liquidazione dell'Ente, garantendo, nel contempo, la salvaguardia delle richieste della parte processuale precedente. La legge di stabilità regionale, L.R. n. 13 del 25/5/2022, non ha inserimento detta proposta. Si ritiene opportuno rappresentare che la proposta normativa di cui sopra è stata presentata come emendamento al disegno di legge n. 1265 "Modifiche alla l.r. n. 13/2022 e alla l.r. n. 14/2022 . Variazioni al Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022/2024", tale proposta è accompagnata dalla valutazione positiva del Collegio dei Revisori dei Conti per la Regione Siciliana, prot. n. 258 del 20 luglio 2022.

Si ritiene opportuno rappresentare alcuni accadimenti successivi al 30 giugno 2022.

In ultimo, con nota prot. n. 246 del 26 ottobre 2022 il Commissario liquidatore ha relazionato in merito allo stato della liquidazione dell'ESPI, dove emerge che la stessa *trova ostacolo dalla presenta del contenzioso di cui sopra*, il cui giudizio è stato ulteriormente rinviato al 23 febbraio 2023. Con nota prot. n. 4011 del 31 ottobre 2022 , lo scrivente Ufficio ha comunicato al Liquidatore che la proposta normativa di cui sopra, avallata dalla valutazione positiva del Collegio dei Revisori dei Conti per la Regione Siciliana, è stata ritenuta la soluzione migliore al fine di accelerare la

chiusura dell'ESPI, e pertanto è stata riprosta con nota prot. n. 4629 del 13 dicembre 2022 al nuovo Assessore per l'Economia.

EMS - Ente Minerario Siciliano In Liquidazione

In merito allo stato di avanzamento della liquidazione dell'Ente Minerario Siciliano in liquidazione e allo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 della l.r. 15/5/2013, n. 9 in tema di accelerazione dei procedimenti di liquidazione, si rappresenta quanto segue.

Si premette che con D.P. n. 475/Serv.1°/SG del 26/8/2020 in attuazione della deliberazione n. 343 del 6 agosto 2020, la dott.ssa Anna Lo Cascio è stata nominata Commissario liquidatore dell'Ente Siciliano per la Promozione Industriale in liquidazione (E.S.P.I) e dell'Ente Minerario Siciliano in liquidazione (E.M.S) in sostituzione del dott. Americo Cernigliaro, dimissionario.

Nel corso del 2022 sono state adottate dall'Ente n. 19 delibere, esaminate nel rispetto dei termini dallo Scrivente Ufficio.

Il progetto di Bilancio intermedio di liquidazione al 31/12/2021 presenta un utile di esercizio di € 135.236,00, che il liquidatore propone di riportare al Capitale Netto di liquidazione, il bilancio è corredato dal parere favorevole al Collegio Straordinario dei revisori dei Conti.

Con n. 12 del 6 giugno 2022, avente per oggetto: “ Procedura negoziale di investimento”, al fine di procedere alla valorizzazione del patrimonio liquido dell'Ente di € 27.500 milioni di euro, il liquidatore dell'Ente Minerario Siciliano torna a proporre (art. 2) *“la possibilità di procedere ad una procedura negoziale per acquistare prodotti finanziari a capitale garantito per una durata massima di due anni per € 27.500.00, invitando le maggiori banche a proporre prodotti finanziari”*.

L'Ufficio Speciale con note prot. n. 3286 del 9 dicembre 2021, prot. n. 3397 del 17 dicembre 2021 e prot. n. 3450 del 21 dicembre 2021, si era espresso in merito all'utilizzo/investimento della disponibilità dell'ente. A seguito di tali note il Commissario liquidatore dava la propria disponibilità ad effettuare un riparto anticipato al Socio Regione dell'ammontare di almeno 15 milioni di euro; in merito al riparto lo Scrivente Ufficio con nota prot. n. 3457 del 22 dicembre 2021, ha chiesto determinazioni all'Assessore per l'Economia.

In merito a tale riparto secondo le disposizioni del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 16/2022 il Commissario Liquidatore dell'Ente Minerario Siciliano, ha effettuato a titolo di acconto sul risultato della liquidazione il versamento di 23.000 migliaia di euro.

~~Con delibera n. 19 del 6 settembre 2022 il Commissario liquidatore dell'Ente Minerario Siciliano ha deliberato di effettuare un versamento a titolo di acconto sul risultato della liquidazione a favore della Regione Siciliana di € 23.000.000,00.~~

Con nota prot. n. 3071 del 31 agosto 2022 l'Ufficio Speciale ha dato indicazioni all'Ente Minerario Siciliano per il versamento di 23.000 migliaia di euro nei confronti della Regione Siciliana.

Con DDG n. 111 del 16/9/2022 è stata accertata e riscossa in conto competenza del capitolo 8116 E *“entrate versate a titolo di acconto sui saldi attivi dei bilanci finali di liquidazione dell'Ente Minerario Siciliano (EMS) da destinare per l'esercizio 2022 alle finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 16/2022”* la somma di euro 23.000.000,00.

La chiusura delle liquidazioni trova ostacolo nella presenza di rapporti giuridici pendenti in contenzioso.

Dal 2019 il liquidatore, al fine di procedere ad una rapida chiusura della liquidazione, l'EMS ha prospettato la possibilità di un immediato trasferimento della partecipazione azionaria ISAF spa in liquidazione alla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 5 del 1999, che prevede espressamente che le partecipazioni azionarie non suscettibili di dismissione, siano trasferite al Patrimonio della Regione.

Nell'anno 2022 con Delibera n. 10 dell'11 maggio 2022 riguardante la Dismissione della partecipazione azionaria posseduta da EMS nella società ISAF in liquidazione, il liquidatore ha stabilito di procedere alla vendita secondo le modalità stabilite dall'art. 3, comma 1 del D.P.Reg. n. 37/97 "offerta pubblica di vendita con il sistema d'asta". Con successive delibere sono state determinate tutte le fasi ed incombenze propedeutiche alla gara. Ad oggi nessuna comunicazione in merito.

Si ritiene opportuno rappresentare alcuni accadimenti successivi al 30 giugno 2022.

In ultimo, con nota prot. n. n. 501 del 25 ottobre 2022 il Commissario liquidatore ha relazionato in merito allo stato della liquidazione dell'EMS, dove emerge che la stessa *trova ostacolo nella presenza di rapporti giuridici pendenti in contenzioso e dalla dismissione della società ISAF in liquidazione (partecipata EMS)*. Con nota prot. n. 1073 del 4 novembre 2022 lo scrivente Ufficio ha comunicato al Liquidatore che *ci si riserva, comunque di valutare le stesse, in via definitiva, solo successivamente all'insediamento del nuovo Assessore per l'Economia. Le proposte riguardavano:*

- attendere il giudizio in primo grado (udienza 23 febbraio 2023) per valutare il percorso da seguire per il contenzioso Cangelosi Rosalia ed altri eredi Pinelli contro ESPI e contro EMS .
- Trasferimento dei beni non venduti della SITAS al demanio della Regione ai sensi dell'art. 2 comma 3 della l.r. n. 5/99 a seguito della transazione per il contenzioso curatela fallimentare SITA/eredi Transserico per chiamata di terzi EMS.
- attuare il disposto dell' articolo 2 della l.r. 5/99 ove sancisce il trasferimento alla Regione delle partecipazioni azionarie non suscettibili di dimissioni per la *dismissione della società ISAF in liquidazione (partecipata EMS), considerato che l'Asta pubblica, svoltasi il 19 settembre 2022, con metodo dell'offerta pubblica di vendita con il sistema d'asta" nessuna offerta è pervenuta, considerato che nel caso in cui l'ISAF richieda "l'aumento del capitale sociale" non è possibile per l'EMS procedere a versare la propria quota, in contrasto con le disposizioni dell'art. 2 della l.r. n. 5/99.*

CONSORZI A.S.I. In liquidazione

L'Ufficio Speciale ha la competenza del controllo e della vigilanza sulle operazioni di liquidazione dei Consorzi ASI in liquidazione, prevista, per effetto della modifica apportata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, dal comma 8 dell'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

Occorre rappresentare che fino al gennaio 2022, il carico di lavoro dei Consorzi Asi in liquidazione era svolto direttamente dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale e dal Dirigente del Servizio.

Il Dottore Scavone, ritrovatosi con organico ridotto, ha suddiviso, in base ai due liquidatori, in via informale, gli 11 Consorzi Asi ai due funzionari in servizio:

Consorzi Asi per la Sicilia Orientale (Caltagirone, Catania, Enna, Messina, Siracusa e Ragusa) Liquidatore Achille Piritore

Consorzi Asi per la Sicilia Occidentale (Palermo, Agrigento, Trapani, Caltanissetta e Gela) Liquidatore Giovanni Galoppi

Importante innovazione è stata introdotta dalla entrata in vigore della legge regionale n. 33/2021, "Modifiche alla L.R. 12 gennaio 2012, n. 8 in materia di IRSAP. Disposizioni varie" - "Art. 12 Norme in materia di liquidazione dei Consorzi ASI.

1. *Al fine di garantire la effettività del processo di liquidazione dei Consorzi ASI in liquidazione e tenuto conto della complessità delle posizioni debitorie in essere, i commissari liquidatori provvedono a redigere i bilanci fino all'esercizio 2020 entro la data del 30 giugno 2022, anche avvalendosi di professionisti esterni. Per le anzidette finalità, i commissari liquidatori sono autorizzati a formalizzare accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, come recepita in Sicilia, preliminari al conferimento degli incarichi professionali di cui al primo periodo.*

2. *Al comma 12 dell'articolo 21 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 dopo le parole "per ogni singolo Consorzio ASI in liquidazione", sono aggiunte le parole "e vengono liquidate annualmente dalle singole gestioni liquidazione senza oneri aggiuntivi per la Regione nei limiti della disponibilità di cassa dei singoli consorzi che a tal uopo sono autorizzati a sostenerne la spesa".*

3. *Il compenso di ciascun commissario liquidatore, tenuto conto della particolare complessità delle attività imposte dalla normativa vigente, è determinato per ogni Consorzio nei limiti della fascia "A" di cui al D.P.Reg. 20 gennaio 2012 previsti per il rappresentante legale ridotti del 20 per cento."*

Il lavoro dell'Ufficio Speciale ha risentito notevolmente della mancanza del Organo di Controllo.

Il persistere della mancata nomina dei Collegi dei Revisori nei Consorzi Asi in liquidazione, ex art. 12 della l.r. 1/1984, è stata più volte segnalata dallo Scrivente Ufficio agli organi preposti, in ultimo, con nota prot. n. 1726 del 6 maggio 2022, e nota prot. n. 2781 del 26 luglio 2022, è stata richiesta all'Assessore per l'Economia la nomina del Collegio Straordinario dei Revisori, in quanto le disposizioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 3 del 18 marzo 2022 non si applicano per le nomine dei Collegi Straordinari dei Revisori. A seguito del parere dell'Ufficio legislativo e legale n. 049.11.2022 del 17 maggio 2022, l'Assessore per l'Economia ha nominato con D.A del 23 settembre 2022 i Commissari Straordinari del Collegio dei revisori dei Conti.

E' stato richiesto dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore per l'Economia supporto per la predisposizione dei Decreti Assessorali di nomina. A tal fine il funzionario Iuppa dell'Ufficio Speciale ha collaborato con il Servizio Vigilanza del Dipartimento Bilancio.

In merito ai compensi dei liquidatori si rappresenta che lo Scrivente Ufficio ha richiesto all'Ufficio Legislativo e legale, con nota prot. n. 1785 dell'11 maggio 2022, integrata con nota prot. n. 1841 del 13 maggio 2022 dalla firma dell'Assessore per l'Economia, parere sull'applicabilità dell'art. 12 della l.r. 33/2021 per i periodi antecedenti all'entrata in vigore della legge.

Tale richiesta si è resa necessaria in quanto il Dottore Piritore liquidatore dei Consorzi Asi di Siracusa, Ragusa, Catania, Messina, Enna e Caltagirone ha trasmesso allo Scrivente Ufficio, per ognuno dei Consorzi Asi sopra indicati, ad eccezione del Consorzio Asi di Caltagirone, ha trasmesso delibere di revoca delle determinazioni Commissariali adottate nell'anno 2021, relative alla liquidazione del compenso del Commissario liquidatore.

Nelle premesse delle delibere di revoca viene citata la l.r. n. 33/2021, in particolare l'art. 12, modificativo dei criteri di calcolo e liquidazione dei compensi dei Commissari liquidatori delle Asi della Sicilia specificando, altresì, che ad oggi non è stato corrisposto nessun compenso e spese sostenute connesse all'incarico di commissario liquidatore.

Le determinazioni di cui sopra con note prot. n. 1730,1731, 1732,1733, 1735 del 9 maggio 2022 l'Ufficio Speciale ha prima sospeso, in attesa del parere l'esecutività della determinazione, e poi annullato con prot. n. 2040, 2042, 2045, 2046 e 2047 in data 31 maggio 2022.

Con nota prot. n. 10922 del 25 maggio 2022 l'U.U.LL. ha reso parere, specificando che: *“Sulla questione non può che richiamarsi il principio generale di cui all'articolo 11 (Efficacia della legge nel tempo) del Capo II (Dell'applicazione della legge in generale) delle Preleggi, in forza del quale “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Il principio di irretroattività è, dunque, meramente direttivo ed ammette deroghe, se non in presenza di adeguate ragioni giustificatrici. Esso rappresenta un criterio interpretativo per gli applicatori della norma: la retroattività deve essere sancita espressamente dal legislatore o comunque, ricavarsi in maniera non equivoca dalla formulazione della norma; nel dubbio, la legge dovrà considerarsi irretroattiva. Così ricostruito il quadro normativo, l'ambito operativo del comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 18 dicembre 2021, n. 33, non può che individuarsi con riferimento alla sua applicabilità unicamente alle fattispecie relative ai compensi maturati e alle spese sostenute dai liquidatori nei periodi successivi all'entrata in vigore della legge, non potendosi prospettare un'efficacia retroattiva della disposizione medesima, non espressamente prevista in deroga all'ordinaria entrata in vigore trascorsi i 15 giorni dalla pubblicazione, come si deduce dall'articolo 15 della stessa l.r. n. 33/2021”.*

Con note prot. n. 2039 del 31 maggio 2022 è stato reso noto il parere dell'Ufficio legislativo e legale sopra citato al Dipartimento Attività produttive ed ai due liquidatori dei Consorzi ASI.

In relazione alle disposizioni del comma 1 dell'art. 12 della L.R. 33/2021 che così recita : *“Al fine di garantire la effettività del processo di liquidazione dei Consorzi ASI in liquidazione e tenuto conto della complessità delle posizioni debitorie in essere, i commissari liquidatori provvedono a redigere i bilanci fino all'esercizio 2020 entro la data del 30 giugno 2022, anche avvalendosi di professionisti esterni.”*, numerose delibere sono state trasmesse allo Scrivente Ufficio ai fini del controllo/approvazione.

Il Commissario liquidatore dei Consorzi Asi di Enna, Siracusa, Ragusa, Catania, Caltagirone e Messina ha trasmesso delibere il cui dispositivo prevedeva: *“Prendere atto dello stato patrimoniale del Consorzio Asi in liquidazione dial 31/12/2021, specificando che lo stesso sarà suscettibile di modifiche e/o integrazioni alla luce dell'eventuale ulteriore documentazione che verrà reperita presso gli uffici dell'Ente.”*, per tali delibere lo Scrivente Ufficio entro i termini previsti dall'art. dal comma 8 dell'art. 19 della l.r. n. 8/2012, ha preso atto della predisposizione dello Stato Patrimoniale del Consorzio Asi... osservando che lo Stato patrimoniale non è ancora definitivo, che potrà essere suscettibile di modificazioni e/o integrazioni, in alcuni casi ha richiesto integrazioni (prot. n. 2175, 2177, 2174, 2176 del 14 giugno 2022, prot. n. 2370 del 27 giugno 2022.

Si ritiene opportuno rappresentare alcuni accadimenti successivi al 30 giugno 2022.

Sono stati trasmessi allo Scrivente Ufficio al fine di effettuare il controllo/approvazione i Bilanci degli esercizi dal 2015 al 2020 ed in alcuni casi anche per l'esercizio 2021 dei Consorzi Asi di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Caltagirone per i quali lo Scrivente, ha richiesto al servizio Vigilanza del Dipartimento Bilancio e Tesoro, di effettuare il controllo ai sensi del comma 13 lettera a) dell'art. 53 della L.R. 17/2004 (prot. n. 2469 del 4 luglio 2022, 2500 e n. 2504 del 5 luglio 2022, prot. n. 2580, 2590, 2595 e 2596 dell'11 luglio 2022). La richiesta di parere al Servizio Vigilanza è supportata dal persistere della mancata nomina dei Collegi dei Revisori nei Consorzi Asi in liquidazione, ex art. 12 della l.r. 1/1984.

Con nota prot.n. 92990 del 15 settembre 2022, il Servizio Vigilanza comunica di non effettuare alcun tipo di controllo sui predetti bilanci in quanto l'art. 53 della L.R. 17/2004 *“si riferisce, **ordinariamente**, agli Enti ed Organismi in normale attività di funzionamento, attraverso i quali la Regione persegue i propri obiettivi di finanza pubblica e di economicità della gestione.”*

Con nota prot. n. 3300 del 19 settembre 2022 è stata trasmessa relazione sull'argomento all'Assessore per l'Economia, nella quale sono state confutate tutte le motivazioni addotte dal Servizio Vigilanza sulla competenza a rendere parere sui documenti contabili degli enti in liquidazione. L'Assessore prontamente ha indetto apposita riunione con il Ragioniere Generale ed è stato affrontato il problema con l'emanazione degli 11 decreti assessoriali di nomina dei Commissari Straordinari del Collegio dei revisori dei Conti che dovranno esaminare i 77 bilanci dei Consorzi Asi.

A seguito delle nomine effettuate dall'Assessore Regionale per l'Economia dei Commissari straordinari del Collegio dei Revisori dei conti per i Consorzi Asi in liquidazione (D.A. dal n. 49 al n.59 del 23 settembre 2022 ed il D.A. n. 61 del 29 settembre 2022) i Commissari liquidatori dei Consorzi Asi hanno chiesto a questo Ufficio la possibilità di utilizzare i locali dell'Assessorato per effettuare un incontro per l'insediamento dei suddetti revisori.

In data 25 ottobre 2022 alle ore 15,30 in Sala Marzio Tricoli di questo Assessorato Economia, si sono riuniti i liquidatori ed i Commissari straordinari del Collegio dei Revisori dei conti per i Consorzi Asi in liquidazione.

La principale criticità rilevata in tale incontro riguarda le disposizioni del comma 1 dell'art. 12 della L.R. n. 33 del 18 dicembre 2021 che così recita : *“Al fine di garantire la effettività del processo di liquidazione dei Consorzi ASI in liquidazione e tenuto conto della complessità delle posizioni debitorie in essere, i commissari liquidatori provvedono a redigere i bilanci fino all'esercizio 2020 entro la data del 30 giugno 2022, anche avvalendosi di professionisti esterni.”*, per la parte che riguarda l'iter dell'approvazione dei bilanci.

I Commissari liquidatori, riferiscono ai Commissari straordinari del Collegio dei Revisori dei conti che tali bilanci si possono considerare approvati per silenzio assenso.

Tale statuizione, ha confuso i neo nominati Revisori, in quanto l'Ufficio Scrivente ritiene che sia necessario il parere chiaramente espresso su ciascun bilancio degli esercizi finanziari dal 2015 al 2021 dei Consorzi Asi in liquidazione, da parte dei Commissari straordinari del Collegio dei Revisori dei conti, al fine di procedere all'emanazione di apposito provvedimento di approvazione.

Per quanto sopra hanno presentato istanza di rinuncia all'incarico n. 22 su n. 33 Commissari Straordinari dei revisori dei Conti nominati dall'Assessore per l'Economia. Le motivazioni delle rinunce sono giustificabili soltanto per n. 2 componenti il Dott. Perino e la

Dott.ssa Di Stefano , in quanto nominati dall'Assessore per le Attività Produttive, Commissari ad Acta presso l'IRSAP (Di Stefano) e pertanto incompatibili.

Le note di richiesta di parere (sopra esplicitate) per mancanza del Collegio dei Revisori, sono state indirizzate anche al liquidatore e di fatto comunicavano l'interruzione dei termini di approvazione delle determine, comunicazione ribadita ai liquidatori dei Consorzi Asi, con successiva nota prot. n. 3343 del 16 settembre 2022 ed ulteriori chiarimenti in merito sono stati resi dall'Ufficio con nota prot. n. 4100 dell'8 novembre 2022.

In data 23 novembre 2022 sono stati convocati in via informale i Commissari liquidatori dei Consorzi Asi per affrontare le criticità gestionali delle ASI della Sicilia occidentale e orientale, derivanti dalla mancata predisposizione dei Bilanci dal 2015 al 2020, ed individuare i percorsi ottimali all'eliminazione delle stesse, per la condivisione delle proposte e delle soluzioni, trovando un punto d'incontro. In tale riunione sono state consegnate ai due liquidatori n. 2 schede di sintesi sulle criticità riscontrate in tema di bilanci, per i Consorzi della Sicilia Orientale e n. 2 schede di sintesi per i Consorzi della Sicilia Occidentale.

A seguito di tale incontro il Dott. Galoppi liquidatore dei Consorzi Asi della Sicilia Occidentale ha trasmesso:

- per il Consorzio Asi di Agrigento: documenti contabili relativa alle delibere di adozione dei bilanci dal 2015 al 2021 firmati digitalmente in data 7 dicembre 2022 - in quanto trasmessi con pec del 3 agosto 2022 privi di firma;
- per il Consorzio Asi di Palermo : nota integrativa e conto economico - firmati digitalmente in data 6 dicembre 2022 - relativi alla determina n. 14/2022 avente per oggetto: "Adozione bilancio di liquidazione del Consorzio ASI di Palermo in liquidazione al 31 dicembre 2021 – Art.12, comma 1, della L.R. n. 33 del 18 dicembre 2021" in quanto trasmessi con pec del 30 giugno 2022 privi di firma;

In data 7 dicembre 2022 si sono insediati i Commissari Straordinari del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio Asi di Palermo, ai quali con nota prot. n. 4623 del 13 dicembre 2022, lo Scrivente Ufficio ha chiesto rendere relazione con il parere ed il visto di regolarità tecnico contabile, sul bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2021 la cui documentazione è stata integrata con nota prot. n. 739 del 7 dicembre 2022.

Con nota prot. n. 4680 del 15/12/2022 lo Scrivente ha predisposto proposta normativa all'Assessore per l'Economia per l'internalizzazione dei Consorzi Asi in liquidazione ai sensi dell'art. 4 l.r. n. 8 del 9 maggio 2017. Stessa proposta era stata presentata al precedente Governo, con nota prot. n. 3292 del 9 dicembre 2021 ma non ha trovato accoglimento.

CONSORZI RIPOPOLAMENTO ITTICO in liquidazione

Con l.r. n. 13 del 25 maggio 2022, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 che così recita: *"Al fine di pervenire alla soppressione dei Consorzi di ripopolamento ittico posti in liquidazione ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere è affidata all'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni, incardinato presso l'Assessorato all'economia, cui transita il personale dedicato a tali competenze in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il Dipartimento pesca, che è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali."* sono stati attribuiti alle competenze dello

Scrivente Ufficio n. 11 Consorzi di ripopolamento ittico in liquidazione, ancorchè l'entrata in vigore della legge di stabilità regionale 2022 – 2024 era previsto per il 25 maggio 2022, ad oggi il Dipartimento Pesca non ha effettuato alcun trasferimento, né di competenze, né di personale.

Si ritiene opportuno rappresentare alcuni accadimenti successivi al 30 giugno 2022.

Con note prot. 268 del 19 luglio 2022 e prot. n. 2784 del 26 luglio 2022 lo Scrivente Ufficio ha richiesto al Dipartimento Pesca il trasferimento, del personale regionale competente in materia di Consorzi di Ripopolamenti Ittico e dei fascicoli. Richiesta reiterata con note prot. n. 3313 del 5/9/2022 e 3319 del 19 settembre 2022.

Il Dipartimento Pesca non ha effettuato alcun trasferimento, né di competenze, né di personale. Dopo numerosi solleciti, al fine di dare attuazione alla normativa, lo Scrivente ha in ultimo, coinvolto il Dipartimento della Funzione Pubblica, competente in materia di trasferimenti del personale regionale.

AZIENDE AUTONOME SOGGIORNO E TURISMO IN LIQUIDAZIONE (internalizzate)

Primariamente si rappresenta che la liquidazione degli Enti è affidata allo scrivente Ufficio, senza dunque che la stessa comporti costi in termini di oneri per il liquidatore.

Con la legge regionale del 15 settembre 2005, n. 10, art. 4 sono state soppresse le Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo di Acireale, Agrigento, Caltagirone, Capo D'Orlando, Catania e Acicastello, Cefalù, Enna, Erice, Gela, Giardini Naxos, Isole Eolie, Messina, Milazzo, Nicolosi, Palermo e Monreale, Patti e Tindari, Piazza Armerina, Sciacca, Siracusa, Taormina.

La prima fase liquidazione è stata curata da Commissari liquidatori nominati dall'Assessore al Turismo e sotto le direttive del Dipartimento Turismo i quali hanno adottato nel 2008 i bilanci finali di liquidazione.

L'art. 69 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 ha affidato all'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze -Dipartimento regionale bilancio e tesoro -Servizio patrimonio, partecipazioni e liquidazioni -la definizione delle operazioni di liquidazione delle Aziende Autonome di soggiorno e turismo, prevedendo tra l'altro, l'assunzione di tutte le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi.

La rappresentanza anche in giudizio spetta all'Ufficio medesimo che si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono gli altri uffici della Regione.

Non ci sono organi di amministrazione e controllo che comportano spese per l'amministrazione, mentre tutto il personale è stato inserito sin dal 2007 nei ruoli dell'amministrazione regionale.

La liquidazione delle Aziende non è ancora dichiarata chiusa in quanto non si sono ad oggi realizzati i presupposti di cui al comma 6 del citato articolo 69 della l.r. 6/2009: *“Definiti i contenziosi pendenti ed esaurite le iniziative occorrenti per far fronte agli eventuali saldi negativi, il Servizio competente, previa acquisizione della delibera di approvazione da parte della Giunta regionale dei bilanci finali di liquidazione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 10/2005, dichiara, con propri decreti, chiusa la liquidazione delle aziende. L'estinzione delle stesse aziende è successivamente dichiarata con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti”*.

Infatti, oltre a residui contenziosi a carico delle Aziende, il cui patrocinio, come detto, è affidato all'Avvocatura dello Stato, numerose sistemazioni contributive risalenti ad anni ante 2007 sono ancora in lavorazione presso INPS/INAIL.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare delle Aziende, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 76 dell'8/3/2007, la relativa gestione è di competenza del Dipartimento Finanze e Credito, che deve altresì provvedere alla voltura catastale per il trasferimento dei diritti reali dei beni immobili delle Aziende al patrimonio regionale.

ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI (EAS) IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

L'Ente Acquedotti Siciliani è stato posto in liquidazione ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 9/2004 (integrato dall'art. 127, comma 71, della l.r. 17/2004 e integrato e modificato dall'art. 3 della L.R. 20/2008), con decorrenza 1 settembre 2004 e, dal 2008, sono state attribuite all'Assessorato dell'Economia le funzioni di vigilanza sull'ente.

Negli anni l'EAS ha man mano dismesso la gestione del servizio idrico per i comuni serviti e, ad oggi, effettua il servizio di gestione idrica per i seguenti comuni:

TRAPANI

1. Busetto Palizzolo;
2. Castellammare del Golfo
3. Custonaci
4. Erice
5. Favignana
6. Gibellina
7. Paceco
8. Partanna
9. Salemi
10. Santa Ninfa
11. San Vito Lo Capo
12. Valderice
13. Acquedotto sottomarino Favignana (rete intercomunale)

MESSINA

1. Casalvecchio Siculo
2. Forza D'Agrò
3. Savoca
4. Acquedotto " Roccavalдина, Valдина e Venetico " (rete intercomunale)

In pendenza della liquidazione, la situazione finanziaria dell'Ente, lungi dall'esprimere la dinamica fisiologica della liquidazione dell'attivo al fine della soddisfazione del passivo, si è sempre più appesantita in ragione della continuità del servizio di gestione idrica in capo ad EAS.

Diverse leggi si sono succedute, nel tempo, allo scopo di fare in modo che i comuni prendessero in carico le reti idriche; da ultimo, l'art. 4 della legge n. 16 del 2017, ha previsto che l'EAS consegnasse, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli impianti e le reti idriche al comune o al consorzio dei comuni interessati, a seconda che gli impianti fossero asserviti ad un solo comune o a più comuni. I detti comuni avrebbero dovuto assumerne la gestione, con

oneri a carico della tariffa del servizio idrico integrato, sino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lett. f), della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 (legge di riordino della gestione del servizio idrico integrato).

La norma poi, previa diffida al comune inadempiente, aveva previsto la nomina di un commissario ad acta, nominato dall'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità, per la presa in consegna degli impianti nell'ulteriore termine di 30 giorni.

Scaduti tutti i predetti termini, sarebbe cessata la residua gestione idrica in capo ad EAS.

In coerenza con quanto sopra esposto, la stessa legge sopra citata, al comma 4, art. 4, ha previsto: *“Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione, assunto a tempo indeterminato ed ancora in servizio presso l'ente, è trasferito, ai sensi dell'articolo 23, comma 2-quinquies, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10e in deroga alla previsione di cui all'articolo 49, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso l'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA);*

Con successiva legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, art. 1, sono stati prorogati i suddetti termini prevedendo che, comunque, la gestione idrica residua in capo ad EAS non potesse proseguire dopo il 31 ottobre 2018.

A maggior chiarezza dell'intento del legislatore ed in coerenza con la norme sopra declinate, tutte protese a liberare EAS del fardello della gestione idrica residua, anche la garanzia solidale della Regione per i debiti di EAS nascenti dai rapporti di fornitura idrica da parte di Sicilacque SpA, già prevista dall'art. 23 della legge regionale 15/2004, è cessata ad opera dell'art. 33 della citata legge regionale 8/2018 a far data dall'entrata in vigore della stessa norma (11 maggio 2018).

In coerenza con l'art. 4, comma 4, della legge regionale 16/2017 sopra citata, a mezzo della Deliberazione n.463 del 19 novembre 2018 avente ad oggetto *“Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) – Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 27 settembre 2017: Attuazione art. 4, legge regionale 11 agosto 2017, n.16 –Istituzione area speciale transitoria ad esaurimento presso l'Ente di Sviluppo Agricolo in cui immettere il personale del disciolto Ente Acquedotti siciliani (EAS)”*, la Giunta Regionale ha espresso parere favorevole sulla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo n. 18 del 27 settembre 2017 di pari oggetto.

Conseguentemente, con Deliberazione n. 121 del 12 dicembre 2018, il Commissario Liquidatore dell'EAS ha dato esecuzione alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, della l.r. 16/2017 mediante il trasferimento del personale EAS nell'area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso ESA con decorrenza dal 1° Gennaio 2019 ed in data 17 gennaio 2019 è stata approvata la convenzione stipulata il 16 gennaio 2019 tra l'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni e l'Ente di Sviluppo Agricolo ai sensi della l.r. 11 agosto 2017, n. 16, art. 4 comma 4.

Frattanto, pur essendo stato avviato l'iter per la consegna delle reti, il termine ultimo del 31 ottobre 2018, indicato dall'art.1 della l.r. n.8/2018 per il completamento delle procedure di consegna degli impianti e delle reti idriche alle amministrazioni comunali, non è stato rispettato.

Nel contesto sopra delineato, rilevanza straordinaria ha assunto la nota prot. 18932 del 18 dicembre 2018 con la quale il Commissario liquidatore dell'Ente Acquedotti siciliani ha relazionato all'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni, quale Organo di Vigilanza, sull'accertamento dello stato di insolvenza dell'Ente; stato di insolvenza vieppiù aggravato dalla citata previsione normativa di cui all'art. 33 della L.R. 8/2018 a mezzo della quale cessa di avere efficacia la garanzia solidale prestata dalla Regione, ai sensi del comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n.15, per le obbligazioni assunte dall'EAS per l'approvvigionamento di acqua.

L'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, con numerose note e in occasione di incontri e tavoli tecnici sul tema convocati, ha più volte evidenziato come il mantenimento della

gestione del servizio idrica in capo ad EAS comporti costi che l'Ente non può assolutamente sostenere ed onorare.

Si aggiunga che la maggioranza dei Sindaci che si sono visti "by-passare" dai commissari ad acta, nominati dall'Assessore dell'Energia per la consegna delle reti, hanno adito il TAR avverso i provvedimenti di nomina degli stessi commissari, tutto ciò comportando provvedimenti di sospensione dei decreti che, tenendo conto del servizio pubblico gestito da EAS, non hanno però tenuto conto né delle norme sopra declinate né dello stato di decozione di EAS.

Stato di decozione che ben si evidenzia nella nota prot. 13/REV del Collegio dei Revisori dei Conti di EAS del 19 febbraio 2019, dalla quale si evince un disavanzo presunto in capo ad EAS pari a circa 250.000.000,00 di euro.

La situazione che si è venuta a determinare ha condotto alla proposta alla Giunta Regionale dell'approvazione in ordine all'applicazione, per EAS, del disposto normativo di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale 9 maggio 2017 n. 8 " Disposizioni in materia di enti in liquidazione".

La norma in discorso segnatamente recita:

"Art. 4 Disposizioni in materia di enti in liquidazione.

1. In armonia con i principi e i criteri stabiliti dall'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, per gli enti soppressi e messi in liquidazione la Regione non risponde delle passività eccedenti l'attivo della singola liquidazione. Per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa. Il personale degli enti regionali disciolti e posti in liquidazione in servizio alla data del 31 dicembre 2016, se non utile alla liquidazione, è trasferito, nel rispetto del trattamento economico-normativo e previdenziale posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A.

2. Al termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se positivo, è versato al bilancio della Regione.

Con deliberazione n. 145 del 24 aprile 2019 la Giunta regionale ha autorizzato l'attivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8.

Dovendo l'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni predisporre il Decreto del Presidente della Regione con il quale dare attuazione a tale procedura, si è ritenuto opportuno richiedere all'Ufficio Legislativo e Legale un parere circa la possibilità di prevedere, in via del tutto eccezionale e per un periodo limitato, la contestuale continuazione del servizio di gestione idrica per i Comuni impossibilitati di farsi carico delle reti idriche.

L'Ufficio Legislativo e Legale ha reso il parere con nota prot. 11820 del 23 maggio 2019 concludendo sostanzialmente che andrà valutata, nel caso concreto, la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico, non altrimenti perseguibili, che consenta di accedere alla fattispecie dell'esercizio provvisorio.

Pertanto, con Decreto del Presidente della Regione n. 1 del 02.01.2020 (pubblicato in GURS 17 gennaio 2020, n. 17) l'Ente Acquedotti Siciliani, già in liquidazione, è stato posto in liquidazione coatta amministrativa con contestuale nomina dell'avv. Simona Maugeri Commissario Liquidatore.

L'art. 3 del su citato Decreto prevede, tra l'altro, che "l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni continuerà ad esercitare il controllo sulla procedura (di liquidazione), al fine, anche, di

predispone gli atti per la firma all'On.le Presidente della Regione quale Autorità Amministrativa che vigila sulla procedura stessa”.

A questo proposito pare opportuno qui richiamare che, com'è noto, l'art.109, comma 3, della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9 prevede “*Dopo il comma 1 dell'art. 4 della Legge regionale 9 maggio 2017, n.8 è aggiunto il seguente: “1 bis. Il decreto del Presidente della Regione che dà luogo alla liquidazione coatta amministrativa in armonia con le previsioni di cui al comma 1 può prevedere la facoltà di delega all'Assessore regionale per l'Economia ed eventualmente anche all'Assessore regionale al ramo per la attività di vigilanza e controllo della procedura e per la concessione delle relative autorizzazioni al commissario liquidatore”.*”.

Pertanto in data 20.05.2021 l'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni ha posto alla firma dell'On.le Presidente della Regione un provvedimento di delega all'Assessore regionale per l'Economia per lo svolgimento delle funzioni di Autorità Amministrativa di vigilanza sull'attività del Commissario della Liquidazione coatta dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, avvalendosi ai fini dell'istruttoria dei relativi atti inerenti le operazioni di liquidazione dell'Ufficio Speciale per la chiusura delle Liquidazioni, come previsto dall'art.3 D.P. Reg. n. 1 del 02.01.2020.

Già all'indomani dell'insediamento, avvenuto in data 10.01.2020, il Commissario Liquidatore ha rappresentato che considerata la situazione finanziaria dell'Ente “il costo annuo della risorsa idrica, i costi per l'energia elettrica per l'erogazione dell'acqua, tutte le spese di potabilizzazione dell'acqua (...) e i costi di manutenzione, non possono essere sostenuti, a maggior ragione alla luce della procedura concorsuale cui l'EAS è stato posto”.

Il Commissario Liquidatore ha peraltro sottolineato in più occasioni che il Decreto presidenziale relativo alla procedura coatta amministrativa dell'EAS non autorizza la gestione provvisoria dell'Ente e che non ricorrono i presupposti per accogliere la richiesta da parte dei Comuni interessati della gestione provvisoria del servizio idrico dell'EAS e che le convenzioni stipulate, all'epoca, fra l'EAS e i Comuni prevedono che nel caso di cessazione del rapporto, la gestione delle reti torni in capo ai Comuni con i pesi esistenti.

D'altra parte gli sforzi profusi nel corso degli anni per avviare il processo di consegna delle reti idriche e la gestione del servizio ai Comuni interessati o alle Assemblee Territoriali Idriche non sono andati a buon fine, con ciò aggravando il grave disavanzo dell'Ente.

D'altra parte nella considerazione della necessità di garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale, qual è quello idrico, il Commissario Liquidatore ha sollecitato tutti gli organi istituzionali coinvolti, ognuno per le proprie competenze, a provvedere con sollecitudine ad adottare gli atti necessari a garantire negli ambiti territoriali il servizio idrico, avocando a sé la gestione idrica e individuando con somma urgenza le soluzioni più opportune, onde scongiurare l'interruzione del servizio.

Nel corso di diverse interlocuzioni, la maggior parte dei Comuni interessati, davanti alla prospettiva di assumerne direttamente la gestione delle reti idriche di competenza, ha dichiarato di non essere in grado sia finanziariamente che tecnicamente di svolgere questo compito.

D'altra parte, la Società SicilAcque S.p.a., fornitore della risorsa idrica, in diverse occasioni ha dichiarato di non potere continuare ad erogare un servizio senza conoscere a chi imputare i costi del servizio, ribadendo ancora una volta la propria disponibilità ad affiancare i Comuni nella gestione della rete idrica, sia da un punto di vista tecnico che economico, assumendo l'impegno di richiedere il pagamento dei costi ai Comuni solo nel momento in cui questi saranno nelle condizioni di richiedere, a loro volta, il pagamento agli utenti e, contemporaneamente, di sostenere i Comuni anche nell'attività di emissione delle bollette e della riscossione, valutando anche la possibilità di erogazione di contributi della Regione per l'installazione dei contatori.

Fermo restando l'impegno, da parte dei Comuni, di avviare le procedure di start up, da parte dell'ATI, di avviare le procedure di affidamento del servizio ad un gestore unico (previo parere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) in merito alla tariffa da applicare).

Contenzioso in atto

I principali contenziosi pendenti contro l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa sono quelli attualmente promossi da H.C.E. Costruzioni SpA e da AMAP SpA.

Quello promosso da H.C.E. Costruzioni SpA (ex Imprepar Impregilo Partecipazioni SpA) nasce da un lodo arbitrale, in dipendenza dei lavori per la realizzazione del I, II e III lotto del sistema acquedottistico Ancipa (1989), che ha condannato l'EAS al pagamento dell'importo complessivo di euro 29.410.907,53.

In forza di tale lodo esecutivo, la società creditrice ha assoggettato a pignoramento tutti i crediti vantati dall'EAS nei confronti della Regione siciliana in virtù dell'art. 15 della legge regionale n. 5/2014 che prevede, in favore dell'EAS, un limite di impegno decennale di 8 milioni annui (2014 – 2024).

All'esito di tale pignoramento il Tribunale di Palermo ha assegnato alla società creditrice l'importo di euro 29.312.992,75 (con precedente pignoramento radicato a Roma la società aveva ottenuto il pagamento di euro 1.792.911,98, oltre euro 10.000 per spese legali), ponendone il pagamento a carico della Regione, quale terzo pignorato.

In data 24.12.2015, dinanzi il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Palermo è stato stipulato un atto conciliativo tra la società creditrice, la Regione, rappresentata dalla dott. ssa Rosanna Conti e dal sottoscritto, e l'EAS, con cui è stato concordato il pagamento a saldo dell'importo di euro 25 milioni.

Attraverso tale atto giudiziale di conciliazione il debito è stato rateizzato e ad oggi residua soltanto la ottava rata che va pagata entro il mese di dicembre p.v., ammontante a euro 2.295.000,00.

Il contenzioso promosso da AMAP SpA riguarda diverse procedure esecutive.

Nella considerazione che EAS, con D.P. n. 1/2020, in attuazione della legge regionale n. 8/2017, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il Tar di Palermo, adito da AMAP, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dinanzi la Corte Costituzionale ritenendo la superiore norma regionale in contrasto con l'art. 117 della Costituzione.

Preliminarmente, e per una migliore comprensione della annosa vicenda, va chiarito che l'avvento della procedura concorsuale non è stato salutato con grande favore né dai Comuni precedentemente gestiti dall'EAS in liquidazione, né tantomeno da alcuni creditori.

Ci si riferisce alla citata AMAP SpA, creditrice dell'EAS per la fornitura di acqua effettuata nel corso degli anni in favore dello stesso Ente che, sia in sede esecutiva sia innanzi al TAR, ha impugnato il DPRS che ha posto in liquidazione coatta amministrativa l'EAS, asserendo di subire un pregiudizio dalla procedura concorsuale *de qua*.

In particolare, l'AMAP proponeva ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Palermo (procedimento iscritto al n. 293.2020 Reg. Ric.), contro la Presidenza della Regione Siciliana, l'Assessorato regionale dell'economia e l'EAS per ottenere l'annullamento, previa sospensione cautelare, del Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 1 del 2 gennaio 2020, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 3 del 17 gennaio 2020 (di seguito, il "D.P.R.S."), con il quale, in attuazione dell'art. 4 della L.R. n. 8/2017 e in esecuzione della delibera di Giunta n. 145/2019, l'Ente è stato posto in liquidazione coatta amministrativa.

Invero, l'art. 4, comma 1, della L.R. n. 8/2017, rubricato "Disposizioni in materia di enti in liquidazione", dispone che "in armonia con i principi e i criteri stabiliti dall'articolo 15 del decreto

legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, per gli enti soppressi e messi in liquidazione la Regione non risponde delle passività eccedenti l'attivo della singola liquidazione. Per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa. [...]” (cfr. *Legge Regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale', pubblicata nel Suppl. ord. n. 1 alla G.U.R.S. (pt. I) n. 20 del 12 maggio 2017 (n. 14), nonché sulla G.U. n. 45 del 24 novembre 2018*).

L'impugnativa dell'AMAP S.p.A. si fonda sull'unico motivo dell'illegittimità derivata del gravato D.P.R.S. in ragione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della L.r. 8/2017 cui lo stesso dà attuazione, rilevando la violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione.

In particolare, AMAP ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 sopra detto, rilevando che prevedere che «per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa», il legislatore regionale avrebbe invaso le materie della “giurisdizione e norme processuali” e dell’“ordinamento civile”, riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, adducendo che la liquidazione coatta amministrativa può essere dichiarata solo con legge dello Stato.

La questione incidentale di legittimità costituzionale è stata sollevata dal TARS con ordinanza collegiale n. 112/2022 del 20 gennaio 2022 (pubblicata sulla G.U.R.I. S.S. Corte Costituzionale n. 7 del 16 febbraio 2022) e l'udienza innanzi alla Corte Costituzionale è stata calendarata per il giorno 07.07.2022.

Orbene, nella valutazione della questione testè delineata deve rilevarsi che, *medio tempore*, è entrato in vigore l'**art. 12 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 9 luglio 2021, n. 108**, il quale, al comma 6-bis, così recita: “all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. **La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1**”.

Tale intervento legislativo si auspicava che potesse avere efficacia tranchant nel procedimento pendente innanzi al Giudice delle Leggi.

Tuttavia, poiché la liquidazione coatta amministrativa dell'EAS è stata disposta in un contesto normativo poco chiaro in ordine alla potestà regionale di porre un ente in liquidazione coatta amministrativa, si palesa la necessità di un intervento regolamentare che faccia precipuo riferimento all'art. 12 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 9 luglio 2021, n. 108, il quale ha inserito all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 5-bis, prevedendo che la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1.

Con sentenza 193/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 4, comma 1, della legge regionale n. 8/2017, limitatamente alle parole: “*per le liquidazioni deficitarie con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa*”, estendendola, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 1953 n. 87, al comma 1-bis, del medesimo art. 4 della legge regionale n. 8/2017, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. l), Cost., laddove riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di “*giurisdizione e norme processuali*” e di “*ordinamento civile*”, a presidio ed a garanzia di uguaglianza nell'intero territorio nazionale.

Per porre rimedio a quanto sopra - al fine di salvaguardare l'operato sin qui fatto dalla LCA dell'EAS e l'attività successiva alla pubblicazione della pronuncia costituzionale, neutralizzando al contempo il pronunciamento della Consulta - la Giunta Regionale, su proposta della S.S., con deliberazione n. 439 del 06.09.2022, ha attivato la procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti dell'EAS in liquidazione, ai sensi del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazione, dalla rt. 1, della legge 29 luglio 2021, n. 108.

E con successiva Deliberazione n. 531 del 20.09.2022, sempre su proposta della S.S., la Giunta Regionale, dopo aver già deliberato la LCA di EAS, ai sensi dell'art. 12, comma 6-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 - ha deliberato anche di far salvi tutti gli atti ed i provvedimenti posti in essere dal Commissario liquidatore nominato in base alla legge regionale n. 8/2017 che non siano stati tempestivamente impugnati (da AMAP).

Inoltre, al fine di neutralizzare gli effetti pregiudizievoli e devastanti di una siffatta pronuncia, con la citata Deliberazione si è reso opportuno e necessario procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2022, n. 3.

Detta disposizione, infatti, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, prevede sostanzialmente la possibilità di nominare commissari straordinari, individuandoli prioritariamente nei soggetti la cui nomina sia cessata nei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale della legislatura regionale. Tali commissari straordinari permangono in carica fino alla nomina dei titolari da parte del nuovo Governo della Regione che vi provvede non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di proclamazione del presidente della Regione neoeletto. In conclusione, la "nuova LCA", oggi correttamente impostata secondo le indicazioni normative statali, riduce significativamente al minimo gli effetti sfavorevoli della pronuncia incostituzionale, potendo efficacemente bloccare tutte le azioni individuali esecutive in corso e salvaguarda gli atti compiuti dal Commissario liquidatore che, peraltro, rimarrebbe "in vita" sotto forma di Commissario straordinario, assicurando in tal modo la continuità dell'azione amministrativa e, in ultimo stadio, scongiurando un tracollo economico-finanziario dell'EAS di notevoli proporzioni che determinerebbe ripercussioni non indifferenti sull'erario regionale.

Sarà, pertanto, cura dell'Ufficio Speciale redigere tempestivamente il rapporto difensivo da trasmettere alla competente Avvocatura ai fini della rappresentanza e della costituzione in giudizio dell'Amministrazione regionale latamente intesa davanti al Giudice amministrativo.

GESTIONE LIQUIDATORIA ATO RIFIUTI

In merito alla liquidazione dei Consorzi e delle Società d'ambito costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ATO rifiuti), il ruolo esercitato dall'Assessorato regionale dell'Economia e, nello specifico, dalla Gestione Liquidatoria Unitaria presso questo Ufficio, è stato determinato da un complesso di disposizioni normative: art. 45, comma 6, della L.R. n. 11/2010; art. 19, comma 2, della L.R. n. 9/2010 e, in seguito, l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/RIF del 27 settembre 2013 -i cui effetti sono stati prorogati con successive ordinanze.

Per effetto delle suddette norme, l'Assessorato regionale dell'Economia ha esercitato, dal 1° ottobre 2013 e sino al 14 luglio 2015, un ruolo di coordinamento delle gestioni liquidatorie delle ATO. Infatti, il 14 luglio 2015, con l'emanazione dell'Ordinanza presidenziale n. 20/Rif., è scaduto il termine fissato dall'ordinanza del Presidente della Regione siciliana, n° 8/Rif. del 27 settembre 2013 (i cui effetti erano stati prorogati dalle ordinanze successive fino alla succitata data del 14 luglio 2015) con la quale è stata costituita, presso questo Assessorato, la Gestione Liquidatoria Unitaria, di cui all'art. 45, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 ed all'art. 19, comma 2, della

legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 articolata "in sottogestioni costituite per territorio in cui confluiscono le attuali gestioni liquidatorie".

Il ruolo attribuito alla Gestione Liquidatoria Unitaria presso questa Amministrazione nel periodo temporale di riferimento è riconducibile ad una mera attività di coordinamento delle singole gestioni liquidatorie, al fine di imprimere una accelerazione alla liquidazione delle Società d'ambito e dei vari Consorzi, non potendosi certamente ritenersi come un soggetto giuridico ex novodestinatario delle posizioni giuridiche attive e passive imputabili alle Autorità d'ambito, bensì come un organismo, ancorché inserito in questa struttura regionale, deputato a svolgere sic et simpliciter una funzione di coordinamento delle singole gestioni liquidatorie, secondo la vigente normativa e coerentemente a quella che è la stessa ratio legis ispirata ad una definizione celere delle operazioni di liquidazione delle varie Società d'Ambito.

Con l'emanazione della sopra richiamata ordinanza presidenziale n. 20/Rif. del 14 luglio 2015, l'intervento di questa Amministrazione, finalizzato a garantire una celere chiusura della gestione liquidatoria delle società e dei consorzi d'ambito, è cessato, atteso che il rimedio dell'anticipazione finanziaria, cui era ricollegato tale intervento, si è definito al 31 dicembre 2014.

Infatti, le procedure connesse alle richieste dei Comuni di anticipazione di risorse finanziarie finalizzate all'estinzione dei debiti relativi all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si sono definite negli anni 2013 e 2014 mediante l'approvazione dei Piani di rientro ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis della legge regionale n. 9/2010 e circolare applicativa 10 novembre 2012, n. 2, pubblicata nella G.U.R.S. n. 50 del 23 novembre 2012.

Tale ultima linea di intervento finanziario si è aggiunta alle precedenti e diverse linee di anticipazioni erogate dalla Regione ai Comuni in materia di rifiuti ed esattamente:

- art. 21, comma 17, della L.r. n. 19/2005;
- art. 11 della L.r. n. 6/2009;
- art. 46 della L.r. n. 11/2010;
- dai succitati Piani di rientro, di cui alla Circolare n. 2/2012. del 10.11.2012 dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

Negli ultimi anni l'attività dell'Ufficio è stata quasi interamente interessata dalle implicazioni derivanti dall'art. 85 della l.r. n. 8/2018 e dalle numerose azioni giudiziarie intraprese dai creditori degli ATO in liquidazione a seguito della pubblicazione di tale norma, che prevede *"Per favorire lo smobilizzo di crediti vantati dalle imprese che abbiano realizzato forniture ai Consorzi e alle Società d'ambito posti in liquidazione, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in seguito alla presentazione dell'istanza di certificazione presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, di cui all'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, i commissari liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 certificano i crediti, ai sensi dell'articolo 1988 del codice civile, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza"*.

In particolare, sono pervenute diffide formulate nell'interesse di società creditrici, con le quali è stato chiesto ad alcuni Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) in liquidazione il pagamento di somme dovute per i servizi di smaltimento rifiuti e, in subordine, il rilascio della certificazione dei crediti, ex decreto legge n. 185/2008 e s.m.i., anche in virtù del disposto dell'art. 85 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, pena esposto alla Procura regionale della Corte dei conti.

Sul punto si era espressa la Ragioneria Generale dello Stato in sede di parere rilasciato all'ATO ME 2 SpA in liquidazione, che ha determinato un contenzioso attualmente pendente.

Detta Ragioneria, con nota prot. n. 86526 del 5 novembre 2014, ha affermato che l'Ambito Territoriale Ottimale in liquidazione, *"non rientrando tra le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 165/2001, non è destinatario delle disposizioni normative di cui"*

all'art. 7 del D.L. n. 35/2013, come modificato dall'art. 27 del D.L. n. 66/2014, che prevedono la registrazione in PCC, per la certificazione, dietro istanza del creditore, delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, ed obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ai fini della cessione semplificata dei crediti a banche ed intermediari finanziari. Inoltre, (...) non è ricompresa nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (...)".

Infatti, applicandosi inequivocabilmente a tali ATO la disciplina civilistica, ne discende la assoluta fallibilità degli stessi, come infatti dimostrano i seguenti fallimenti dichiarati nei confronti di ATO in ordine di tempo.

Il primo, che ha interessato l'Alto Belice S.p.A. in liquidazione, dichiarata fallita con decreto del Tribunale di Palermo in data 22 dicembre 2014.

Il secondo, che ha interessato la Belice Ambiente S.p.A. –ATO TP 2 (sentenza n. 12/16 emessa dal Tribunale di Sciacca il 19.12.2016 e confermata dalla Corte di Appello, Sezione Terza Civile, di Palermo).

Il terzo, che ha interessato l'ATO PA1 S.p.A in liquidazione, dichiarata fallita nel maggio 2018 dalla Sezione Fallimentare del Tribunale Civile di Palermo.

Da ultimo, con Sentenza n. 4 del 30 marzo 2019 il Tribunale Fallimentare di Enna ha dichiarato il fallimento della Società ATO EN1-EnnaEuno S.p.A.

A seguito di varie diffide e, successivamente, anche di iniziative giurisdizionali, da parte di società creditrici nei confronti di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) in liquidazione, che chiedevano, in prima battuta, il pagamento di somme dovute per i servizi di smaltimento rifiuti e, in subordine, il rilascio della certificazione dei crediti, ex decreto legge n. 185/2008 e s.m.i., anche in virtù del disposto dell'art. 85 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 (pena esposto alla Procura regionale della Corte dei conti), questo Ufficio con nota prot. 2151 del 20/7/2018 ha ritenuto opportuno chiedere al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF di fornire le necessarie delucidazioni in merito alle modalità operative del predetto articolo 85 della legge regionale n. 8/2018, in materia di certificazione dei crediti vantati dalle imprese che abbiano effettuato forniture ai Consorzi ed alle Società d'ambito posti in liquidazione.

Con nota prot. n. 198505 del 28.08.2018, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze si è pronunziato sulla disposizione in oggetto in risposta alla richiesta di questo Ufficio, affermando in buona sostanza che siffatta disposizione regionale (art. 85 della l.r. n. 8/2018) debba essere letta in coerenza con le norme statali di riferimento e che, conseguentemente, a seguito della inclusione per norma regionale dei Consorzi e delle Società d'ambito in liquidazione tra i soggetti abilitati ad operare mediante la piattaforma dei crediti commerciali (PCC), il Ministero consentirà a tali enti la registrazione in PCC esclusivamente ai sensi e per gli effetti della legge regionale siciliana n. 8/2018.

Di detto parere si è diramata informativa alle Avvocature distrettuali (nota 2633 del 13 settembre 2018) e ai Commissari liquidatori degli ATO (nota prot. 2635 del 13 settembre 2018). Inoltre, con nota prot. 2636 del 13 settembre 2018 l'Ufficio ha integrato il rapporto, prot. 1716 dell'11 giugno 2018, reso alla Corte dei Conti –Sezione di controllo -in materia di attuazione della l.r. 9/2010.

Il legislatore siciliano, con l'art. 9, comma 6, della legge n. 10/2018, introducendo il seguente comma 1 bis al predetto art. 85 della l.r. n. 8/2018 *"Gli enti di cui al comma 1 si iscrivono presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"*, è intervenuto ulteriormente sul quadro nazionale di riferimento in materia di certificazione crediti tramite PCC e con riguardo ai compiti ulteriori posti a carico di organi e amministrazioni dello Stato

rispetto a quelli individuati con legge statale, nonché sugli oneri amministrativi e finanziari ricadenti sullo Stato.

Con delibera del 6 settembre 2018, il Consiglio dei Ministri ha stabilito di impugnare l'art. 9, comma 6, della legge regionale siciliana 10 luglio 2018, n. 10 –che introduce il comma 1 bis all'articolo 85 della legge regionale siciliana n. 8/2018 –promuovendo giudizio di legittimità costituzionale. La Corte Costituzionale con sentenza 205/2019 ha dichiarato l'illegittimità della superiore norma.

CONTENZIOSO IN ATTO

Il contenzioso sorto in prima battuta direttamente contro le varie ATO, successivamente è stato instaurato anche nei confronti della Regione siciliana e, in modo particolare, nei confronti di questo Assessorato regionale dell'economia.

Tale contenzioso, derivante dall'inadempimento contrattuale delle varie ato committenti verso le ditte fornitrici del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, è stato avviato attraverso una procedura monitoria (ricorso per decreto ingiuntivo) per poi sfociare in procedure espropriative di esecuzione forzata mediante la notifica di atti di pignoramento presso terzi nei confronti della Regione siciliana, della Presidenza della regione, dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, del Dipartimento Acqua e Rifiuti e della gestione liquidatoria unitaria presso questo medesimo Assessorato, chiamati in causa sia in veste di terzo pignorato sia in veste di debitore esecutato.

Tuttavia, le eccezioni difensive di questo assessorato, eccepite in giudizio dall'Avvocatura dello stato, sono state sempre accolte dai vari tribunali che hanno confermato sia l'irregolarità delle procedure esecutive promosse contro un soggetto, la Regione siciliana, non presa in considerazione dal titolo esecutivo (decreto ingiuntivo), sia l'insussistenza di un fenomeno successorio della regione siciliana nei debiti delle ato.

Quanto a tale secondo aspetto, in particolare, va chiarito infatti che i decreti ingiuntivi e/o le sentenze azionate sono state emesse direttamente e solamente nei confronti delle ato debtrici e non anche nei confronti della Regione Siciliana. e che il Legislatore siciliano, nella formulazione dell'art. 19 della legge regionale n. 9/2010, non ha previsto la creazione di un nuovo soggetto di diritto, né tantomeno ha previsto il subentro della Regione Siciliana nei debiti dei consorzi e delle società d'ambito.

Tale disposizione regionale ha soltanto regolato il passaggio dalla precedente gestione affidata ai consorzi ed alle società d'ambito alle srr, attribuendo alla Regione Siciliana la sola attività di coordinamento al fine di garantire omogeneità d'indirizzo nelle attività dei liquidatori, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 19/2005, obbligati a pagare i debiti dei consorzi e delle autorità d'ambito ed a concorrere, in quanto soci, provvedendo alla copertura delle perdite delle ato, erano gli stessi comuni soci (responsabilità sussidiaria) in favore dei quali la legge regionale n. 20/2011 prevedeva la possibilità di erogare anticipazioni per l'estinzione di posizione debitorie di cui ai piani di rientro a valere sulle disponibilità di cui all'u.p.b. 7.3.1.3.2 – capitolo 191304.

Tuttavia, con l'emanazione dell'ordinanza presidenziale n. 20/rif. del 14 luglio 2015, l'intervento di questa amministrazione, finalizzato a garantire una celere chiusura della gestione liquidatoria delle società e dei consorzi d'ambito, è cessato, essendosi peraltro definite le anticipazioni finanziarie al 31 dicembre 2014.

In particolare, degna di menzione è la controversia civile (iscritta al n. 21229/2017 R.G.) promossa da TIRRENOAMBIENTE SpA in liquidazione contro la Regione siciliana, la Presidenza

della Regione siciliana, l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, il Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro e la Gestione Liquidatoria Unitaria presso questo Assessorato regionale dell'economia, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, ex art. 615, 2° comma, c.p.c., conclusasi con sentenza n. 3626 del 01.10.2021 emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Palermo, dott. Michele Alajmo.

Con tale sentenza il Giudice Unico del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'opposizione all'esecuzione, ha rigettato la domanda in riassunzione della TIRRENOAMBIENTE e ha annullato il pignoramento promosso nei confronti della Regione siciliana e degli altri rami dell'Amministrazione regionale, con ciò determinando lo svincolo delle somme staggite pari a € 61.424.727,20 (€ 40.949.818,11 sino alla concorrenza, ex art. 546 c.p.c.) che sono rientrate nel bilancio regionale.

MULTISERVIZI IN LIQUIDAZIONE SPA

Passando, quindi, all'*excursus* di tale *vexata quaestio*, lo scrivente prende le mosse dalla dismissione da parte della Regione siciliana di alcune partecipazioni azionarie, avvenuta in esecuzione del piano di riordino della partecipazione regionale, ex legge regionale n. 11/2010, tra cui vanno annoverate quelle della Multiservizi SpA, la cui assemblea dei soci deliberava la cessazione di ogni attività e la messa in liquidazione ai sensi degli artt. 2484 c.c. e segg.

Contestualmente, l'assemblea straordinaria della prefata società procedeva, come per legge, alla nomina del liquidatore che individuava nella dott. ssa Anna Rosa Corsello, dirigente regionale, con un compenso di euro 39.996,00 annui, giusta delibera in notar Maccarone del 6 settembre 2011 (in palese violazione del principio di omnicomprensività del trattamento economico e senza procedere al riversamento dello stesso compenso presso l'amministrazione di appartenenza¹).

Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Multiservizi SpA si è interrotto con lettera raccomandata a/r della citata società del 31.08.2012, a far data dal 15 settembre 2012, ancorché il contratto di lavoro sia continuato sino alla data del 30 ottobre 2012.

Nonostante la società con la predetta lettera di risoluzione contrattuale abbia testualmente dichiarato "*si rappresenta che il rapporto di lavoro intercorrente con la scrivente deve intendersi risolto nel rispetto dei termini di preavviso di cui all'art. 75 CCRL ...*", in realtà il menzionato termine di preavviso non è stato assolutamente rispettato, essendo stato dato, nel caso di specie, un

1 In conseguenza della violazione del principio di omnicomprensività, la Corsello, ha riportato le seguenti condanne.

Con sentenza n. 6145/2021, il Tribunale di Palermo, III Sezione Penale, l'ha dichiarata colpevole del reato di peculato e, per l'effetto, l'ha condannata alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione ed al pagamento delle spese processuali di tale grado di giudizio, nonché al risarcimento del danno causato alle parti civili costituite (Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica e Assessorato regionale dell'economia) e, altresì, l'ha dichiarata interdetta dai pubblici uffici per la durata di 2 anni.

Con sentenza n. 684/2016, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Regionale, ha ritenuto Anna Rosa Corsello responsabile per colpa grave del danno erariale dalla stessa cagionato e l'ha condannata al pagamento in favore della Regione siciliana della somma di euro 163.730,355 oltre accessori nonché alle spese del giudizio pari a euro 281,84.

Infine, per completezza, pende in Cassazione il ricorso promosso dalla Corsello avverso la sentenza n. 818/2020 della Corte di Appello, Sezione Lavoro, di Palermo che ha confermato la sentenza n. 2991/2018 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che ha rigettato il ricorso della Corsello teso a contestare il suddetto principio di omnicomprensività.

preavviso di soli uno/due mesi (31.08.2012 – 30.10.2012) rispetto a quello dovuto in ragione del CCRL ed all'anzianità di servizio dei dipendenti.

Il Tribunale di Palermo, Sezione lavoro e previdenza, con sentenza n. 3652/2020, in accoglimento del ricorso promosso da Panno Roberto Maria e consorti, ex dipendenti della Multiservizi SpA in liquidazione, licenziati il 30 ottobre 2012 (oggi dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo n. 93/17 dei gg. 14-17.07.2017, curatore avv. Maria Roccheri), contro la Presidenza della Regione siciliana, l'Assessorato regionale delle attività produttive e l'Assessorato regionale dell'economia, ha condannato quest'ultimo Assessorato, unico soggetto legittimato passivo della pretesa *ex adverso*, al pagamento delle spettanze a titolo di indennità di mancato preavviso di licenziamento, permessi, ferie e festività non godute nonché degli interessi e della rivalutazione monetaria.

Tale pronuncia di condanna si è fondata sull'accertamento della responsabilità in capo all'Assessorato regionale dell'economia, ex art. 2325 c.c.

Siffatta norma stabilisce che, in caso di insolvenza di una società per azioni, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2342 c.c. o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dal successivo art. 2362 c.c.

Il Decidente, posto che tra le parti non è risultata controversa l'applicazione della superiore disposizione alla presente fattispecie (e, cioè, non è risultato controverso che le obbligazioni di cui si discute siano sorte nel periodo in cui le azioni appartenevano all'Assessorato regionale dell'economia), per escludere la responsabilità del predetto Assessorato convenuto ha dovuto accertare la sussistenza delle due condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2325 c.c.

La prima condizione, che consente di derogare alla regola secondo cui (anche) nella società per azioni unipersonale per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio, riguarda i conferimenti e, in particolare, è necessario che - sia in sede di costituzione della società, sia in sede di aumento del capitale - l'unico socio abbia versato integralmente i conferimenti in denaro (e non soltanto il 25%).

Tale interpretazione emerge chiaramente dalla lettura dell'art. 2342 c.c. nella parte in cui prevede, innanzitutto, che nel caso di costituzione unilaterale l'intero ammontare dei conferimenti in denaro deve essere versato presso una banca (e non il 25%, previsto per le società unipersonali) e, in secondo luogo, del tutto coerentemente, che i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 gg. da quando viene meno la pluralità dei soci.

Tale disciplina d'altra parte, è perfettamente comprensibile se si pensa all'esigenza perseguita dal legislatore del 2003 di tutelare quei soggetti che entrano in contatto con un'impresa formalmente societaria, ma sostanzialmente unitaria.

Ciò detto, non v'è stato alcun dubbio che la condizione per l'esonero della responsabilità del socio unico non sussisteva, essendo risultato incontrovertito, a prescindere da ogni altra considerazione, che l'Ente pubblico non ha versato l'intero ammontare dei conferimenti in denaro (in particolare, nella memoria di costituzione dell'Assessorato del 29.09.2019, pur facendo riferimento "all'intero ammontare delle azioni sottoscritte nelle casse sociali da parte della Regione siciliana", viene indicato un pagamento - comunque privo di qualsivoglia supporto probatorio - di € 3.485.172,00, inferiore al capitale di € 4.000.000,00).

Quanto alla seconda condizione, vale a dire l'onere pubblicitario di cui all'art. 2362 c.c., esso stabilisce che quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente, quando si tratti di persona giuridica, la denominazione, lo Stato di costituzione e la sede dell'unico socio.

Ora, se tale prescrizione è imposta per consentire ai terzi l'agevole identificazione dell'unico socio, è risultato del tutto evidente che l'indicazione nella visura camerale, da un lato, della dicitura "Regione siciliana" riportata nella sezione n. 5 "*Soci e titolari di diritti su azioni e quote*" e, dall'altro, dell'Assessorato regionale per l'industria della Regione siciliana nella sezione n. 8 "*Titolari di altre cariche o qualifiche*" non ha consentito di identificare con certezza il socio unico della compagine societaria, ingenerando la confusione dimostrata, tra l'altro, dai precedenti giudiziari citati da parte ricorrente (secondo cui la legittimazione passiva spetta all'Assessorato dell'economia e non già all'Assessorato regionale per le attività produttive, al quale, in base alla legge regionale n. 19/2008, sono state trasferite le competenze dell'Assessorato dell'industria).

Pertanto, né è scaturita la condanna per il solo Assessorato regionale dell'economia al pagamento delle somme richieste da ciascuno dei ricorrenti, oltre accessori nella misura legalmente dovuta, nonché al pagamento delle spese di lite.

Mentre, è stato rigettato il ricorso nei confronti della Presidenza della Regione siciliana e dell'Assessorato regionale delle attività produttive.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (cont. 3891/2020 – Avv. Loretta Palazzolo) ha ritenuto la superiore decisione adeguatamente motivata e, come tale, non utilmente impugnabile.

Pertanto, lo scrivente si è tempestivamente adoperato al fine di mettere in esecuzione la succitata sentenza attraverso la redazione dei provvedimenti amministrativi di spesa (D.D.S. n. 39 del 07.05.2021 e pedissequi mandati di pagamento).

Nel solco tracciato dalla prefata sentenza, molteplici altri ex dipendenti della Multiservizi SpA in liquidazione (n. 344 nel 2021 e, alla data odierna, n. 161), hanno formalizzato a questa Amministrazione, in via stragiudiziale, richieste per la stessa *causa petendi*, segnatamente l'indennità per mancato preavviso di licenziamento, per ferie, permessi ed ex festività maturati e non goduti, nonché per interessi legali e rivalutazione monetaria.

Conseguentemente, lo scrivente ha opportunamente ritenuto di interpellare la predetta Avvocatura per sapere se a) fosse possibile adempiere a siffatti atti stragiudiziali, prevenendo un contenzioso potenzialmente in grado di generare un ulteriore e non indifferente aggravio finanziario a carico del bilancio regionale e se b) nella fattispecie in esame, potesse trovare applicazione l'istituto della prescrizione breve quinquennale, di cui all'art. 2948 c.c.

La citata Avvocatura, in assoluta sintonia con l'assunto dello scrivente, si è espressa favorevolmente per l'adempimento alle richieste di pagamento formulate in via stragiudiziale, in quanto "*affrontare un eventuale ulteriore contenzioso sarebbe antieconomico per l'Amministrazione in indirizzo e determinerebbe un sicuro aggravio di spese, si consiglia, pertanto, di riscontrare l'atto stragiudiziale in oggetto, manifestando l'intenzione sopra dedotta e conseguentemente di procedere, quanto prima, alle relative liquidazioni*" ed inoltre, avuto riguardo alla natura del credito fatto valere (indennità di mancato preavviso di licenziamento intervenuto il 30.10.2012), "*che si possa legittimamente opporre a simili richieste di pagamento l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito fatto valere; ciò, previa verifica della effettiva mancata comunicazione di atti interruttivi precedenti alla notifica dell'atto stragiudiziale odierno*".

Come già rappresentato nella iniziale disamina, alla luce dei superiori pareri dell'Avvocatura dello Stato, lo scrivente si è prontamente determinato per mettere in esecuzione i molteplici atti stragiudiziali attraverso una preliminare e laboriosa fase istruttoria, in quanto estesa anche alla verifica della validità e della efficacia degli atti interruttivi dei termini prescrizionali, cui è seguita la fase dell'impegno e quella della liquidazione delle somme in favore degli aventi diritto, disimpegnata dal collega Maurizio Giacobelli.

A tal fine, mentre la sorte capitale è stata imputata al capitolo 215724 "*Spese per le procedure di liquidazione di enti ed aziende regionali e società partecipate, nonché per le*

procedure di liquidazione coatta amministrativa”, invece, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono stati imputati al capitolo 220022 “*Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori ..*”.

Da ultimo, il medesimo Giudice del lavoro, con sentenza n. 1790/22 del 25.05.22, su ricorso ex art. 414 c.p.c. di Antinori Stefano e consorti, contrariamente a quanto ritenuto nella precedente pronuncia n. 3652/2020 ove, in accoglimento della relativa eccezione di difetto di legittimazione passiva, era stato condannato solo questo Assessorato con estromissione delle altre Amministrazioni regionali resistenti, nel caso di specie il G.L. Ha, invece, ritenuto legittimati passivi tutti irami dell'Amministrazione regionale citati.

Al pari della prima, anche tale seconda pronuncia è stata ritenuta dall'Avvocatura non utilmente impugnabile, in quanto basata su oggettive deduzioni direttamente connesse al dato normativo e non superabili in assenza di prova contraria.

Rebus sic stantibus, lo scrivente si asterrà dal chiedere alla perdetta Avvocatura di proporre appello alla succitata sentenza, ma riterrà opportuno indire una conferenza di servizi con le altre Amministrazioni regionali interessate al fine di concordare un criterio per la ripartizione delle somme spettanti agli aventi diritto.

Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale
Aurelio Scavone

